

# 512<sup>a</sup> SEDUTA

## GIOVEDÌ 21 MARZO 1957

Presidenza del Vice Presidente **BO**  
e del Vice Presidente **CINGOLANI**

### INDICE

<b>Commissione parlamentare:</b>	
Conferma di membri . . . . .	Pag. 21071
<b>Congedi . . . . . 21071</b>	
<b>Disegni di legge:</b>	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	21071
Presentazione . . . . .	21071, 21079
Trasmisione . . . . .	21071
« Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano » (1626) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	21072 e <i>passim</i>
AGOSTINO . . . . .	21073, 21078, 21109
CABELLI . . . . .	21085 e <i>passim</i>
CERUTTI . . . . .	21103, 21107
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	21073 e <i>passim</i>
CONDORELLI . . . . .	21079 e <i>passim</i>
DE PIETRO . . . . .	21072, 21080
DE LUCA Carlo . . . . .	21086 e <i>passim</i>
DE LUCA Luca . . . . .	21106

MARINA . . . . .	Pag. 21091 e <i>passim</i>
MENGGI . . . . .	21079 e <i>passim</i>
MERLIN Umberto, <i>relatore di maggioranza</i> . . . . .	21073 e <i>passim</i>
PIEGARI . . . . .	21081
RISTORI . . . . .	21083, 21097, 21099
SPEZZANO, <i>relatore di minoranza</i> . . . . .	21075, 21105
TARTUFOLI . . . . .	21108
TIRABASSI . . . . .	21084
TRABUCCHI . . . . .	21092 e <i>passim</i>
Votazione per appello nominale . . . . .	21081

#### Interpellanze:

Per lo svolgimento:	
PRESIDENTE . . . . .	21110
DE LUCA Luca . . . . .	21110

#### Interrogazioni:

Annunzio . . . . .	21110
Per risposte scritte:	
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	21110
FANTUZZI . . . . .	21110
PASTORE Raffaele . . . . .	21110



## Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Russo Salvatore per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

### Conferma di membri di Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che, in relazione alla legge 6 marzo 1957, n. 68, che proroga ulteriormente l'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, il Presidente del Senato ha confermato nel loro incarico gli attuali componenti della Commissione parlamentare chiamata ad esprimere il parere sui criteri di sospensione o di graduale applicazione della tariffa stessa e in materia di trattative tariffarie.

### Annuncio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione » (1915);

« Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva » (1916).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

### Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane, la 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle norme del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sulla istituzione dei distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio » (1881);

« Modifica al comma quinto dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento del personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena » (1882).

### Presentazione di disegni di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Aggiunta di un ultimo comma all'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio de-

creto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario » (1917);

« Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario » (1918);

« Provvidenze a favore della produzione della canapa » (1919).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano » (1626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano ».

Ricordo che nella precedente seduta fu iniziato l'esame degli emendamenti presentati dai senatori Spezzano ed altri da premettere all'articolo 1 del disegno di legge. Di tali emendamenti furono mantenuti il primo ed il quarto. Desidererei ora sapere dalla Commissione se su tali emendamenti è stato raggiunto un accordo.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Non ancora.

PRESIDENTE. Proseguiamo allora nella discussione, lasciando ancora accantonati l'uno e l'altro emendamento e passiamo all'emendamento aggiuntivo n. VII, da premettere all'articolo 1, presentato dai senatori Spezzano, Bosi, Gramagna, Ristori e Sereni. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il periodo di prova previsto dall'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, si intende

superato quando l'assegnatario abbia di fatto coltivato il fondo per un triennio, a qualunque titolo.

« Nel periodo di prova la clausola risolutiva espressa opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'acquirente e la sua famiglia abbandonino il fondo senza giusto motivo;

b) nel caso in cui l'assegnatario senza giusto motivo non coltivi il fondo direttamente od a mezzo di mano d'opera di suoi familiari;

c) nel caso in cui l'assegnatario non esegua i lavori di trasformazione o di miglioramento del fondo concordati ai sensi dell'articolo 3 o ne impedisca l'esecuzione all'Opera;

d) nel caso in cui l'assegnatario distrugga o danneggi gravemente le opere fondiarie.

« Il giudizio sull'adempimento di cui al comma che precede è di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria ».

PRESIDENTE. I senatori Agostino, Cerutti, Fabbrì, Merlin Angelina, Barbareschi e Tibaldi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo aggiuntivo n. VII dei senatori Spezzano, Bosi ed altri. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Aggiungere all'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il seguente comma:

« Tutte le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria » ».

DE PIETRO. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Signor Presidente, mi sembra che questo emendamento che dovrebbe svolgere il senatore Agostino, faccia parte precisamente di quel complesso di emendamenti, tra i quali quello contrassegnato col n. VII, dei senatori Spezzano ed altri, che avevamo stabilito di accantonare appunto per meglio di-

512ª SEDUTA

DISCUSSIONI

21 MARZO 1957

scuterli e vedere se fosse possibile addivenire ad un'intesa.

PRESIDENTE. L'emendamento VII non fu accantonato; ne fu soltanto sospesa la discussione.

DE PIETRO. La discussione fu sospesa nell'intesa che nel frattempo la Commissione avrebbe cercato di raggiungere un accordo.

PRESIDENTE. La Commissione non ha potuto far niente fino ad ora.

Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere il suo avviso sulla questione.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ieri sera vi fu un'ampia discussione nel corso della quale i presentatori, altri onorevoli senatori ed io stesso, abbiamo avuto occasione di esprimere le nostre opinioni sull'argomento. Infine fu accettata la proposta di sospendere la discussione, rinviandola ad oggi.

Perciò, se la memoria non mi inganna, la discussione dovrebbe essere ripresa ora.

PRESIDENTE. Il Ministro è, quindi, d'avviso che si possa procedere alla discussione dell'emendamento dei senatori Agostino ed altri.

Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, ho seguito la discussione, ieri sera, relativamente all'emendamento Spezzano ed altri, ed ho notato che la divergenza riguardava parte del contenuto dell'emendamento stesso, cioè a dire riguardava le ipotesi in cui era possibile attuare la risoluzione del contratto fra gli enti di riforma e gli assegnatari. Non si contestava, almeno da parte di alcuni, che le relative controversie dovessero essere di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Si voleva, in sostanza, che l'articolo 18 della legge n. 230, del 1950, restasse integro nella sua dizione e però si chiarisse che ogni controversia dovesse demandarsi all'Autorità giudi-

ziaria, perchè vi sono state varie cause risolte in diverso modo dai vari tribunali. Pare che, per ultimo, la Corte di cassazione abbia ritenuto che durante il periodo di prova non si sia in presenza di un contratto bilaterale vero e proprio, ma di una cosiddetta concessione-contratto; concessione-contratto che *ad nutum* può essere, diciamo così, revocata, sempre che l'Autorità amministrativa, l'Ente di riforma ritenga che si siano avverate le condizioni per la risoluzione del rapporto. Orbene, dal momento che si è d'accordo che simili questioni vengano portate nell'interesse di tutti alla cognizione dell'Autorità giudiziaria, io, senza aggiungere nulla a quello che è il testo sostanziale dell'articolo 18 della legge del 1950, propongo si dica espressamente, in modo da risolvere ogni controversia, che ogni controversia tra l'Ente di riforma e l'assegnatario è di competenza dell'Autorità giudiziaria. Penso che questo sia un modo di arrivare ad una soluzione di compromesso; penso che il collega Spezzano e gli altri non insisteranno nel loro emendamento; e voglio sperare che tutti quelli che hanno parlato ieri sera nel mio stesso senso adesso saranno coerenti per poter addivenire ad una unanime approvazione dell'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Ieri sera abbiamo, in sostanza, concluso con una sospensione. Lo stesso senatore Condorelli infatti disse: pensiamoci su e veniamo domani a decidere con una meditata e maggiore convinzione. Io ora debbo confessare al Senato che non conoscevo la sentenza della Corte suprema citata dal Ministro nel suo discorso e che me ne sono fatta dare una copia per poterne fare oggetto del più profondo studio. E così, mentre forse il collega Spezzano è andato tranquillamente a dormire, io viceversa sono stato sveglio parecchie ore della notte (*ilarità*) per studiare la sentenza ed esporre al Senato la mia convinzione. Spero di persuadere anche il collega Condorelli.

Premettiamo che, per quanto noi rappresentiamo il potere legislativo, tuttavia non possia-

mo sinceramente prescindere da una sentenza della Cassazione che è stata pronunciata a sezioni unite e presieduta nientemeno che da Sua eccellenza Eulà, che è il primo magistrato d'Italia.

La sentenza riguarda un contadino di Cerignola, che si era visto sfrattato e che ricorreva per essere rimesso in possesso al pretore di Cerignola. Vi era stato un giudizio discordante tra il pretore ed il tribunale di Foggia. La sentenza non dice nulla sulle colpe di questo contadino. Nè io potevo fare l'inchiesta, perchè me ne mancava assolutamente il tempo.

D'altra parte io debbo accettare, per la stima che ho per il Ministro, la sua affermazione che non si tratti e non si potesse trattare di uno sfratto per discriminazione politica, che non è vero, che non succede mai, e qui ci sono senatori del Polesine che possono dare atto che gli assegnatari del Delta padano sono fior di comunisti come erano prima e non sono stati affatto sfrattati dal fondo loro assegnato.

BOLOGNESI. Questo non risponde a verità.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Senatore Bolognesi, dirà dopo la sua opinione. Io proprio martedì sono andato alla foce del Po ed ho visitato le case di due assegnatari: ho visto che c'era il ritratto di Palmiro Togliatti, però, a dire la verità, c'era vicino anche il ritratto di Nostro Signor Gesù Cristo. (*ilarità*). Erano comunisti e me lo dicevano e mi dicevano anche che erano contenti di quello che aveva fatto per loro l'Ente del Delta padano.

Questa sentenza è importantissima e anche se avessimo avuto una idea diversa noi non potremmo oggi puramente e semplicemente accettare neanche l'emendamento del senatore Agostino, se non a patto di farne oggetto prima di profondo studio.

La sentenza dice: « Gli enti di riforma sono enti di diritto pubblico forniti di *jus imperii* e della conseguente facoltà di autotutela ».

Questa è la prima gravissima affermazione dalla quale discendono una infinità di conseguenze. Ora è evidente che chi sostiene il parere contrario tende a declassare la posizione di questi enti al livello di un proprietario privato, ciò che noi non possiamo permettere e non possiamo, per quanto sta in noi, tollerare.

« Ogni atto — dice la sentenza — che l'Ente di riforma compie per poter disporre del bene ai fini della sua definitiva destinazione, essendo in funzione del pubblico interesse la cui attuazione costituisce il suo scopo istituzionale, non può configurarsi se non come un atto amministrativo ». Dalle sentenze dei miei giudici imparo sempre e non voglio, anche se in questo momento sono legislatore, completamente dimenticare quello che è il loro insegnamento. Aggiungo che in questa sentenza si leggono dei periodi di notevole importanza. Sono brevissimi e voglio leggerveli: « Entrambi i mezzi del ricorso principale denunciano il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria sia sotto l'aspetto generico di improponibilità dell'azione possessoria contro atti amministrativi della pubblica autorità, sia per quello specifico della attività di potestà pertinente alla pubblica amministrazione in relazione alla natura del bene dedotto in causa che essa amministrazione configura come bene indispensabile o comunque sottoposto legislativamente ad un regime di ristretta disponibilità vincolato alla funzione giuspubblicista assegnata all'Ente proprietario. L'assunto è fondato. È da tenere anzitutto presente per l'intelligenza della causa che la sezione speciale per la riforma fondiaria per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise è stata istituita in base alla legge del 1950, la quale all'articolo 2 delegava il Governo della Repubblica ad emanare norme per l'istituzione di enti e di sezioni speciali degli enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria che adempiano, nei territori che saranno assegnati, le funzioni attribuite dalla legge del 1950 all'Opera per la valorizzazione della Sila. E quest'ultima legge, recando le ben note disposizioni circa lo scorporo e l'esproprio di terreni ricorrendo determinati presupposti di fatto, prescrive, per il combinato disposto degli articoli 16, 17 e 20, che i terreni espropriati siano assegnati a lavoratori manuali con contratto di vendita a pagamenti rateizzati da concludersi entro e non oltre 3 anni dalla presa in possesso da parte dell'Ente.

« I terreni sui quali viene in applicazione la legge Sila nella transizione dal regime della grande proprietà a quello della proprietà con-

tadina nel quale consiste la trasformazione fondiaria, attraversano dunque un periodo di interregno di durata non superiore al triennio, nel quale, passati in proprietà e in possesso dell'Ente, debbono essere da questo amministrati. La legge non detta alcuna norma sui modi di amministrare e nulla vieta per la coltivazione del terreno che l'Ente possa far ricorso anche a negozi di diritto privato, assoggettandosi con ciò alla relativa disciplina; ma ciò evidentemente esso può fare se e fino a quando il negozio concluso sia compatibile col fine di interesse pubblico che l'Ente persegue. Perciò ogni atto che l'Ente compia per poter disporre del bene ai fini della sua definitiva destinazione, essendo una funzione di pubblico interesse la cui attuazione costituisce il suo scopo istituzionale, non può configurarsi se non quale un atto amministrativo ».

Allora, o signori, anche a prenderè oggi in esame l'emendamento Agostino, che rimpicciolisce la questione e non spazia più in tutta la casistica dell'emendamento Spezzano sulle condizioni alle quali sarebbe subordinato lo sfratto per « giusta causa », resterebbe sempre da decidere sulla grave questione se il contratto *de quo* (nel periodo di prova) abbia natura privatistica o pubblicistica e quindi se il decidere su di esso sia di competenza della Autorità giudiziaria ordinaria o di quella amministrativa.

Noi abbiamo il dovere di riflettere su questa grave questione.

Noi siamo quindi nella necessità di non accettare neanche l'emendamento Agostino, non perchè, intendiamoci, abbiamo a sufficienza studiato la questione per modo che si possa concludere con un sì o con un no, ma perchè riteniamo che questa sentenza, essendo ancora fresca di inchiostro (dato che è stata pubblicata proprio in questi ultimi giorni), ci imponga di ben meditare sulla nostra decisione.

E allora quale è la conclusione a cui arrivo? La conclusione è semplice: siccome crediamo di avere ancora la maggioranza in questa Assemblea, se voi oggi insistete o nel vostro emendamento complessivo o nell'emendamento parziale del senatore Agostino, ci mettete nella condizione di dire di no; ma tenga conto anche il senatore Spezzano di questa situazione, e ri-

peto quello che ho già detto: questo emendamento non fu esaminato dalla Commissione, non l'abbiamo potuto studiare, non abbiamo potuto fare ricerche di giurisprudenza, perchè ce lo hanno portato qui in seduta senza nessuna istruttoria.

Ed allora concludiamo. Onorevoli colleghi, fate il piacere di meditare sulle vostre colpe (*commenti dalla sinistra*), ritirate il vostro emendamento che non può ottenere in questo momento se non una risposta negativa da parte del Senato, e poi eventualmente siete liberi di presentare una leggina in argomento, la quale potrà ripetere quelle che sono oggi le vostre richieste.

E su tale legge noi formuleremo le nostre deliberazioni a ragion veduta.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Credo innanzitutto necessaria una precisazione: l'onorevole Merlin non ha parlato come relatore di maggioranza della Commissione di agricoltura, ma esclusivamente in nome personale, e dico tanto perchè, nonostante ieri sera, come del resto ha dichiarato il Ministro, fosse stata rinviata la discussione di questo emendamento perchè la Commissione si fosse riunita, nonostante questo impegno preciso, la riunione non c'è stata; di conseguenza l'onorevole Merlin, adesso, non ha potuto parlare che in nome proprio.

Premesso questo, debbo rilevare che probabilmente l'essere andato a letto questa notte mi è stato utile, la veglia invece cui si è sottoposto l'onorevole Merlin gli è stata dannosa. Si dice che la notte porta consiglio, il consiglio all'onorevole Merlin è venuto invece dalla veglia ma è un consiglio che onestamente il Senato non può accettare.

Parliamoci chiaro. Ci deve essere tra di noi, per lo meno, un minimo di buona fede. Orbene ieri sera avevamo preso un determinato accordo dopo una accurata dichiarazione da parte di un giurista come l'onorevole Condorelli. Non possiamo dimenticare tutto e capovolgere la situazione.

Premesso questo, non ritorno sui casi che avevamo precisato, per la giusta causa degli assegnatari; non ci ritorno perchè, ieri sera, svolsi l'emendamento relativo. Preciso poi che non è giusto nè rispondente a verità che la Commissione di agricoltura non abbia potuto esaminare i nostri emendamenti, perchè in Commissione, quando chiedemmo di presentare gli emendamenti, ci si rispose: poichè siamo in sede referente, e non deliberante, è preferibile che gli emendamenti li presentiate in Assemblea. C'è qui il Presidente della Commissione che può smentire se dico cose minimamente inesatte. Ecco che i nostri emendamenti sono stati presentati in Assemblea. Preciso che la presentazione è avvenuta da un mese. Bastava sacrificare dieci minuti ogni sera perchè il senatore Merlin avesse potuto leggere e mandare a memoria gli emendamenti.

Siamo a posto dunque anche dal punto di vista formale, per la presentazione degli emendamenti.

E andiamo alla sentenza, cavallo di battaglia del relatore di maggioranza. Non criticiamo minimamente la sentenza della Cassazione, anzi, proprio per il rispetto che abbiamo di un alto consesso quale la Cassazione, altissimo quando è a sezioni unite, abbiamo presentato l'emendamento con il quale senza contrastare i concetti della Corte di cassazione, chiediamo di modificare l'articolo 18.

Perchè vogliamo modificarlo? Parliamoci senza mezzi termini, senza veli, e credetemi, colleghi, che essere sinceri farà bene a ognuno; l'essere sinceri è un dovere al quale non possiamo venir meno.

Non può non essere accettato il nostro emendamento proprio quando la Cassazione afferma che i poteri degli enti sono niente meno che *jus imperii*. Onorevole Merlin, a forza di *jus imperii* badi che potrebbe ritornare il *jus primae noctis*. *Jus imperii*: ma chi mai ha detto di delegare ad un qualsiasi galantuomo o non, che rappresenta l'Ente, un *jus imperii*? Siete disposti davvero, voi democristiani, a fare dei passi indietro che ci avvicinano al medioevo e tutto questo nel momento stesso in cui elevate inni alla Magistratura? O che forse con il nostro emendamento vi avevamo chiesto di nominare una commissione di parte? Non abbia-

mo chiesto altro che le questioni fra enti ed assegnatari vengano decise da quella Magistratura alla quale elevate i vostri inni. Quando siete onesti, colleghi, quando siete sinceri? Nel momento in cui elevate inni alla Magistratura o nel momento in cui della Magistratura avete paura e preferite dare tutti i poteri, compreso lo *jus imperii*, al marchese Tranfo o al professor Ramadori o ad altri che possono essere rispettabili, ma che sono, si voglia o non si voglia, parti in causa? È inutile infatti creare delle finzioni di diritto. Nella realtà il Presidente dell'Ente è colui che fa quel determinato addebito al contadino che poi ne dispone l'allontanamento. Nella realtà il Presidente dell'Ente è una parte. È terzo solo per una finzione di diritto.

E così, mentre elevate inni alla Magistratura, negate alla Magistratura la vostra fiducia, non volete delegarle nei riguardi degli enti nemmeno una parte di tutti quei poteri che la Magistratura ha verso la generalità dei cittadini.

In tal modo il problema si modifica qualitativamente: da un problema tecnico, giuridico, diventa politico e politicamente va guardato e risolto. Se avete paura della Magistratura, se volete superarla, se volete che la Magistratura non metta l'occhio nelle cose degli enti, evidentemente ci deve essere un perchè. Quali sono i motivi che adducete a giustificazione? Nessuno, perchè il solo motivo che potreste addurre non potete dirlo, dovete tenerlo nascosto, ed è quello che, attraverso il *jus imperii*, volete continuare ad esercitare la discriminazione.

Possiamo chiudere gli occhi alla verità? Potremo presentarci fra dieci giorni o un mese ai contadini e dir loro: vi è stato dato un pezzo di terra, ma, nello stesso tempo, vi si è privati di un diritto che ha ogni cittadino, quello di avere un giudice per la decisione delle controversie; vi è stata data la terra, ma siete, mani e piedi legati, sottoposti al *jus imperii* del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Impostata in questa maniera la questione, ritengo che non vi possa essere persona di buona fede che respinga il nostro emendamento. Ve ne è qualcuna? Si accomodi, abbia però il coraggio di dichiarare il proprio nome e cognome: su questa materia siamo costretti a chiedere l'appello nominale.



PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io ho già avuto occasione ieri sera di esprimere la mia opinione su questo argomento, opinione che confermo. Innanzi tutto, con dati più precisi di quelli che ho potuto dare ieri sera, io vorrei dire al Senato quale è la portata del tema di cui noi ci stiamo occupando. In tutto si tratta, su circa 100 mila assegnatari, che tanti sono gli assegnatari della riforma (devo spiegare che ho parlato di 130 mila assegnatari riferendomi evidentemente anche alle terre ancora da assegnare), di 391 casi.

CERABONA. Il numero non significa niente.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Siccome qui non stiamo soltanto facendo una questione di carattere giuridico, ma, come ha ben detto il senatore Spezzano, ci occupiamo anche di una questione politica, questo riferimento ha una notevole importanza soprattutto per precisare gli intenti discriminatori di cui si vuole accusare la legge.

I casi suddetti sono così suddivisi: Delta padano 41 assegnatari; Ente Maremma 53; Ente Sila 76 (altri 74 casi in accertamento); Ente Puglia 221, in totale 391.

Quali sono le ragioni? Io sono andato a vedere le motivazioni di questi escomi.

PASTORE RAFFAELE. Le motivazioni dette dall'Ente!

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io dirò le motivazioni dette dagli enti. Se ve ne sono altre, la pregherò di volerne rendere edotto il Senato.

Per il Delta padano: « incapacità tecnica, danneggiamento del podere e delle relative scorte; assunzione di mano d'opera estranea, non giustificata in rapporto alla capacità lavorativa della famiglia, che non accudisce direttamente alla conduzione; inadempienza grave nei rapporti debitori per annualità di riscatto del podere o delle scorte o per anticipazioni, nonostante la buona produzione ».

MANCINO. Onorevole Ministro, lei sa che parecchie di quelle accuse non sono vere! (*Commenti dalla sinistra*).

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Partendo da questo presupposto, ogni discussione qui è perfettamente inutile. Ad ogni modo, come io non mi permetto di giudicare non vere le cose che vengono qui dette dagli onorevoli senatori... (*Interruzione del senatore Cerabona*). Io chiedo soltanto la cortesia di poter parlare, e poi il Senato giudicherà secondo quello che riterrà più opportuno, nella sua libertà ed indipendenza. (*Interruzione del senatore Cerabona*).

PRESIDENTE. Senatore Cerabona, non interrompa! Parlerà dopo, se crede.

CERABONA. Spieghi le ragioni, onorevole Ministro! È il magistrato che deve giudicare.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le sto spiegando.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, questa discussione si sta dilatando eccessivamente. Cerchiamo di riportarla nei suoi limiti.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per l'Ente Sila: « assenteismo, mancata coltivazione diretta, rifiuto di adempiere al rimborso dell'anticipazione senza giustificato motivo ». Per l'Ente Puglia sono motivi simili. Queste sono le ragioni.

Il senatore Merlin ha citato qui la sentenza della Cassazione. A questa stessa sentenza mi sono riferito io ieri sera, ma solo per esprimere questo concetto. Quale è la natura del rapporto che lega l'assegnatario all'Ente nel periodo precedente l'assegnazione definitiva? Questa è la prima domanda alla quale noi dobbiamo dare una risposta, secondo il complesso delle norme che regolano la legge della riforma fondiaria e che non sono solo gli articoli 17 e 18, ma che sono il complesso degli articoli, dall'esproprio al pagamento dell'indennizzo, al modo in cui viene pagato il riscatto. Si rileva che, dovendosi realizzare dei fini pubblici che vanno al di là dell'assegnazione in proprietà del podere, ma che

investono la trasformazione e la buona conduzione, per realizzare questi fini, che vengono considerati fini pubblici, viene dato all'Ente un determinato potere e nella legislazione viene introdotta una serie di norme eccezionali. Il rapporto dunque, che viene configurato qui, nonostante che qualche norma possa far sembrare il contrario, è un rapporto di natura amministrativa: si tratta di una concessione amministrativa. Il rapporto che lega l'Ente al contadino assegnatario nella fase preliminare, prima del contratto definitivo, è un rapporto di concessione amministrativa, ed evidentemente non può che seguire le norme che regolano simili rapporti. Non è che sia priva di tutela: è priva della tutela che è propria dei rapporti di diritto privato, ma invece è fornito della tutela che è propria delle concessioni amministrative. Quindi vi può essere ricorso al Consiglio di Stato, il quale evidentemente può pronunciarsi anche per eccesso di potere.

Oggi qui si dice: mutiamo la natura di questo rapporto. Questo è un primo emendamento. Poi c'è un secondo emendamento il quale dice: lasciamo intatto il rapporto nella sua natura e mutiamo gli organi ai quali si deve far ricorso. Ora, secondo la mia modesta opinione, non sono accettabili né l'una né l'altra delle due tesi. Non è accettabile la prima tesi, perché non per nulla la legge di riforma fondiaria ha configurato un rapporto di questo tipo di concessione amministrativa, proprio perché voleva garantirsi che, nella esecuzione dei fini che sono propri degli enti, anche gli strumenti fossero tali da poter agire con sollecitudine e poter garantire la effettiva esecuzione e realizzazione dei fini della riforma fondiaria. L'emendamento Agostino, ma in parte anche quello Spezzano, in sostanza dice: non preoccupiamoci della natura di questo rapporto e diamo all'autorità giudiziaria la facoltà di decidere la controversia. Ma qui vorrei anche instillare un altro dubbio: il giorno in cui noi avessimo mutato l'organo il quale deve decidere su queste controversie, ma avessimo lasciato intatta la natura del rapporto, noi non per questo avremmo concesso tutte le garanzie che sono proprie del ricorso all'autorità giudiziaria. Perché, per esempio, io non so se anche ricorrendo all'autorità giudiziaria la reinten-

gra del possesso sia ammissibile in una azione che conserva la sua natura di atto amministrativo. Ecco allora che, sia tenendo conto della limitata applicazione che si è fatta di questo potere, sia tenendo conto che ormai l'80 per cento dei contratti sono diventati definitivi, sia tenendo conto del fatto che nella fase dei contratti divenuti definitivi i contratti stessi prevedono un arbitrato, sia tenendo conto delle complicazioni cui andiamo incontro sovvertendo la legge e mutando la natura di un atto, senza garantire che questo mutamento venga accompagnato da tutte le garanzie giurisdizionali che sono proprie di una controversia che si decida davanti alla Magistratura, io ritengo che sia da respingere l'emendamento e che sia da conservare l'impostazione che la legge ha dato fin dall'inizio alla natura di questo rapporto.

PRESIDENTE. Senatore Agostino, mantiene il suo emendamento?

AGOSTINO. Lo mantengo, signor Presidente, e vorrei spiegarne le ragioni.

PRESIDENTE. Veda però di sintetizzare, perché l'ha già svolto.

AGOSTINO. È consentito al potere legislativo di qualificare determinati rapporti giuridici, particolarmente tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, o il potere legislativo non ha la possibilità di giungere a tanto? Il mio emendamento si ferma esclusivamente su quello che è il contenuto dell'articolo 18 della legge n. 230, coglie il rapporto tra l'Ente di riforma e l'assegnatario dal momento in cui sia stato stipulato il contratto, come dall'articolo 18. Non si parla in tale articolo di concessione, ma si parla di contratto. E questo contratto si qualifica come vendita. Qualificatosi vendita, si parla di una cosa, la *res*, e di un prezzo, e si stabilisce che, in occasione di questo contratto, per un periodo di tre anni, può convenirsi che il contratto stesso si risolva, per condizione risolutiva espressa, sempre che, naturalmente, ricorrano determinate condizioni, ovvero che si avverino determinati eventi. Orbene, se la legge parla di contratti, e questi contratti qualifica vendite, se parla

di cose, di prezzi, di condizioni risolutive espresse, abbiamo noi la facoltà, abbiamo noi il potere di far assurgere a diritto subiettivo quello che fino a questo momento viene considerato come un interesse legittimo dell'assegnatario o del compratore? Abbiamo o no questa facoltà?

In atto, attraverso quella che è l'economia di tutta la legge, la Cassazione dice: ci troviamo, anche durante il triennio, anche durante il periodo di prova, in una situazione particolare, in quanto, presso la pubblica amministrazione, permane la discrezionalità di revocare *ad nutum* la concessione o la compravendita; e parte da giuste premesse. Io dico che, nell'interesse della collettività, della agricoltura, di tutti i cittadini, sia opportuno che a questo rapporto venga data la natura di contratto, assoggettabile al diritto comune, anche se i soggetti siano costituiti, uno dalla pubblica amministrazione, l'altro dal privato.

Quando noi, limitatamente all'ipotesi contemplata dall'articolo 18, alla particolare situazione in cui si trovano le parti, stabiliamo sovraneamente di dare carattere di diritto subiettivo a quella che è la posizione giuridica degli assegnatari, mi pare che compiamo un'opera, che anzitutto ci compete, ed in secondo luogo è utile nell'interesse degli assegnatari e della agricoltura; per la razionale integrazione della Costituzione.

Insisto, pertanto, nel mio emendamento e prego i colleghi di tutti i settori di assumere le proprie rispettive responsabilità di fronte al Paese.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Vorrei avere un chiarimento. Il senatore Spezzano ha proposto già un emendamento che nell'ultimo comma chiede il deferimento all'autorità giudiziaria. Oggi vi è un nuovo emendamento del senatore Agostino, che deferisce sempre alla autorità giudiziaria ogni soluzione di controversia. Vorrei sapere se i due emendamenti sono fusi tra loro.

PRESIDENTE. S'intende che l'emendamento del senatore Agostino tende ad assorbire l'emendamento del senatore Spezzano.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

#### Presentazione di disegno di legge.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata » (1920).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

#### Ripresa della discussione.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Le dichiarazioni fatte prima dalla Commissione, poi dal Governo, non sono perfettamente coincidenti in quanto la Commissione ha fatto una questione di opportunità, di momento, il che lascerebbe supporre una adesione ai motivi di questo emendamento, ma una perplessità relativamente al tempo; viceversa l'onorevole Ministro, che ieri sera era perplesso in quanto non aveva creduto di prendere posizione, ma si era rimesso alla opinione del Senato, oggi invece ha insistito su delle ragioni di principio, che secondo lui dovrebbero condurre a respingere l'emendamento. So benissimo che il mio voto, come il voto del mio settore, non può essere determinante in questa votazione, ma i principi hanno un valore che sovrasta gli episodi di questa nostra battaglia quotidiana, e perciò io sento il bisogno di riaffermarli. I principi sono quelli che testè con tanta chiarezza ha esposto l'onorevole Agostino, riproducendo del resto quello che aveva

detto l'onorevole Spezzano. La sentenza della Cassazione ci convince perfettamente, e, se non ci convincesse, ci guarderemmo bene dal discuterla in questa sede, che non è quella appropriata. Proprio perchè quella sentenza ci convince, noi riteniamo che il legislatore abbia il dovere di trasformare questo interesse legittimo in diritto, per renderne possibile la difesa dinanzi all'Autorità giudiziaria. È una esigenza politica alla quale la mia coscienza liberale si inchina.

Fra le mille ragioni di repulsione che ho verso il socialismo ed il comunismo c'è soprattutto questa: che sono mortificatori della libertà. Stiamo attenti a non mortificarla noi! Perchè, onorevole Ministro, lei sarà d'accordo con me, quando affermo che dove non c'è libertà economica — e libertà economica non c'è in chi si trova di fronte ad un ente armato di tanti poteri — non vi è neanche libertà politica. In nome di questa libertà voterò per quell'emendamento. Avrei preferito che l'emendamento fosse stato presentato in altra forma; avrei ritenuto molto più conducente realizzare il procedimento arbitrale come quello che c'è nei contratti, ma che naturalmente non è invocabile in questa fase. Mi sarebbe sembrato più conducente, perchè occorre, affinché la giustizia non sia vana, rendere possibile il ricorso alla giustizia. È tanto in alto, è tanto difficile arrivare al Consiglio di Stato, che il ricorso al Consiglio di Stato diventa una burla per un povero contadino (*commenti*) ... diventa una burla per un povero contadino escomiato. Io avrei voluto che egli potesse ricorrere, senza bisogno di avvocati o per lo meno con l'aiuto di un avvocato a lui vicino o anche di un capo lega, ad un giudice arbitrale. I miei principi però sono sufficientemente riaffermati dall'emendamento Agostino che avvisa il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Questo significato ha la mia adesione all'emendamento Agostino.

DE PIETRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Signor Presidente, chiesta la votazione per appello nominale, mi sento nel-

l'obbligo di una dichiarazione di voto. Ieri sera ebbi occasione di esprimere le mie idee in proposito, e poichè potrebbe apparire il mio voto in contraddizione con quello che ieri sera ho esposto, ritengo opportuno di dichiarare preventivamente che, proprio in coerenza con quanto ieri sera ho detto, non posso votare l'emendamento Agostino.

Signor Presidente, le tesi in contrasto sono due: ciascuna di esse ha le sue buone ragioni, e ciascuna di esse ha i suoi torti.

Ora, io sono di opinione che l'emendamento Agostino, col quale si vuol demandare all'autorità giudiziaria la risoluzione delle eventuali controversie, abbia in sè stesso un fondamento di verità giuridica e non ho nulla da obiettare contro una decisione che rimandi alla Magistratura la risoluzione delle controversie. Però mi sembra che l'emendamento Agostino non possa avere diritto di cittadinanza in questa sede, poichè noi stiamo discutendo di una legge la quale si riferisce alle leggi fondamentali Sila e stralcio, relative alla riforma fondiaria.

L'emendamento Agostino, in sostanza, vuole apportare una modificazione alla legge del 1950, e questo è nel diritto di ogni senatore, perchè basta presentare una legge con la quale si modifichi un'altra legge, perchè il Senato debba discuterne. Ma, allo stato delle cose, a me sembra che introdurre in questa legge la modificazione richiesta dal senatore Agostino, significhi scardinare il sistema che si è venuto a creare in base alle leggi fondamentali Sila e stralcio, richiamate dalla legge in discussione.

Siamo tutti d'accordo: l'atto di concessione è un atto amministrativo; sono ugualmente d'accordo con il senatore Agostino allorchè egli rileva l'importanza del fatto che alla concessione, atto amministrativo, segua un contratto che si stabilisce tra le parti. Però mi permetto di fare osservare al senatore Agostino e al Senato che, in base precisamente all'articolo 18 della legge del 1950, si è fatto finora luogo e ad un contratto tipo e a dei contratti particolari, i quali risultano dalle convenzioni che sono state stipulate dalle parti. Sottoscritte queste convenzioni, è chiaro che le parti si sono obbligate a rispettare le clausole che nelle convenzioni medesime sono state fissate.

Ora, mi sembra che sia scardinare il sistema, che è derivato dall'applicazione della legge del 1950, introdurre in questa legge, che si riferisce al Delta padano, una modificazione di questo genere, che creerebbe poi una disparità evidente di condizioni tra coloro i quali... (*Interruzione del senatore Agostino*). Ho capito perfettamente, ma allora bisogna presentare una legge modificativa dell'articolo 18 della legge del 1950. La mia opinione è insomma che in questa legge non si possa introdurre questa modificazione, che verrebbe ad essere in contraddizione con i principi fondamentali fissati nella legge del 1950, e questo senza preoccuparci delle ragioni...

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Tale questione è stata sollevata all'inizio ed è stata respinta; il Senato non può più tornare a discuterla.

DE PIETRO. Sarà stata sollevata e respinta; ma tuttavia introdurre l'emendamento significherebbe apportare una modificazione con la quale si scardinerebbe il sistema derivato dall'applicazione della legge del 1950.

Per questa sola ragione non posso votare l'emendamento Agostino.

PIEGARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEGARI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi si permetta di dire le ragioni del voto contrario che darò all'emendamento del senatore Agostino.

Io penso che ci sia un motivo anche più valido di quello accennato dall'onorevole De Pietro, ed è il motivo che è stato sottolineato dall'onorevole Ministro.

Per quanto riguarda la natura giuridica dell'atto non bisogna farsi deviare dall'espressione « contratto di vendita » che è contenuta nell'articolo 18 della legge del 1950. Gli onorevoli colleghi sanno bene che il contratto di diritto pubblico, pur qualificato come contratto, contiene una particolare struttura e condizione in quanto nel rapporto giuridico che viene a crearsi vi sono due contraenti in posizioni disuguali, non in posizioni di parità.

Quando l'onorevole Ministro ha accennato ai fini pubblici che si propone la convenzione, ha accennato al rapporto col quale lo Stato si qualifica come Ente di supremazia per la tutela di un pubblico interesse, per la tutela di fini che interessano la collettività. Ora i fini che interessano la collettività sono ben difesi e tutelati dallo Stato e non potrebbero essere meglio difesi se non dallo Stato. Lo Stato li difende nelle forme consentanee alla sua attività amministrativa. Epperò nell'atto di concessione deve essere riservata allo Stato la possibilità di risolvere il rapporto quante volte si accerti che le condizioni fissate nel rapporto stesso non sono state attuate dall'altro contraente. Diversamente... (*Interruzioni dalla sinistra*). Se è un interesse pubblico che il contraente adempia alle condizioni del contratto, alla buona conduzione del fondo, e solo verificandosi questa condizione, che è interesse, ripeto, della collettività, quel contraente avrà diritto all'assegnazione definitiva, bisogna lasciare allo Stato l'accertamento che quella condizione si sia verificata... (*Interruzioni dalla sinistra*). Gli atti amministrativi sono soggetti alla giurisdizione amministrativa e — non sono io che debbo qui ricordarlo — il Consiglio di Stato ha una giurisprudenza così gloriosa da dimostrare come in tutti i momenti ha tutelato gli interessi legittimi dei singoli anche nei confronti dello Stato.

Quindi io credo che noi non possiamo essere migliori difensori degli interessi della collettività se non dando allo Stato la facoltà dell'accertamento, dell'adempimento dei loro obblighi da parte dei contraenti delle concessioni... (*Interruzione del senatore Cerabona*). Nei casi di disdetta si applica la convenzione; l'atto che risolve la convenzione deve essere motivato come ogni atto amministrativo ed è sindacabile innanzi alle giurisdizioni amministrative. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Sono queste le ragioni per le quali mi dichiaro contrario all'emendamento Agostino.

#### Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che dai senatori Farina, De Luca Luca, Bolognesi e dal prescritto numero dei senatori è stato chiesto che la votazione sull'emendamento dei senatori Ago-

stino, Cerutti ed altri sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento, non accettato, nè dalla Commissione, nè dal Governo risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Romano Antonio).

Invito il Senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Romano Antonio.

**TOMÈ.** Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

*Rispondono sì i senatori:*

Agostino, Asaro,  
Barbareschi, Bardellini, Bitossi, Boccassi,  
Bolognesi, Bosi, Busoni,  
Cappellini, Cerabona, Cermignani, Cerutti,  
Cianca, Colombi, Condorelli,  
De Luca Luca,  
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore,  
Flecchia, Fortunati,  
Gavina, Giacometti, Giua, Giustarini, Gramigna,  
Grammatico, Grampa, Guariglia,  
Imperiale, Iorio,  
Leone, Liberali, Locatelli, Lussu,  
Mancinelli, Mancino, Mariani, Mariotti,  
Marzola, Merlin Angelina, Minio, Molinelli,  
Montagnani,  
Nasi, Negarville, Negri,  
Papalia, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele,  
Pellegrini, Pesenti, Petti, Picchiotti, Porcellini,  
Pucci,  
Ragno, Ravagnan, Ristori, Roda, Roffi, Rogadeo, Roveda,  
Saggio, Scoccimarro, Secchia, Sereni, Smith,  
Spezzano,  
Tibaldi,  
Voccoli,  
Zucca,

*Rispondono no i senatori:*

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola,  
Battaglia, Benedetti, Bertone, Bisori, Boggiano Pico, Bosco, Braccesi, Buizza, Bussi,  
Cadorna, Calauti, Canevari, Caporali, Carboni, Carelli, Caristia, Cemmi, Cenini, Cerica,  
Ceschi, Ciasca, Cingolani, Corbellini, Cornaglia Medici, Criscuoli,  
De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Pietro,  
Elia,  
Ferrari, Fiorentino, Focaccia,  
Galletto, Gerini, Granzotto Basso, Grava, Jannuzzi,  
Lamberti, Lepore, Lubelli,  
Magliano, Martini, Mastrosimone, Menghi, Merlin Umberto, Messe, Monaldi, Mott,  
Negroni,  
Page, Pallastrelli, Pannullo, Piechele, Piègari, Piola, Ponti,  
Restagno, Riccio, Rizzatti, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi;  
Salari, Salomone, Samek Lodovici, Santero, Schiavi, Schiavone, Spagnolli, Spallino, Spasari,  
Tartufoli, Tirabassi, Tomè, Trabucchi,  
Vaccaro, Valmarana, Varaldo,  
Zane, Zelioli Lanzini, Zoli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento dei senatori Agostino ed altri:

Senatori votanti . . . . .	163
Maggioranza . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	88

(Il Senato non approva).

#### Ripresa della discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo allora all'esame dell'ultimo emendamento aggiuntivo, da premettere all'articolo 1, presentato dai senatori

Spezzano, Bosi, Gramegna, Ristori e Sereni.  
Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« All'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è aggiunto il seguente comma:

” Hanno diritto di essere soci delle cooperative oltre agli assegnatari capifamiglia, anche i loro familiari ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Ristori ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RISTORI. Noi riteniamo che anche i componenti della famiglia che hanno raggiunto l'età per avere diritto, anche come elettori, in senso più generale, dato che sono dei lavoratori attivi nelle aziende contadine, cui la riforma fondiaria intende dare sviluppo, debbano far parte delle cooperative medesime, in modo che ci sia una proporzionalità più democratica nelle cooperative stesse per assolvere alle funzioni che la legge loro attribuisce.

Insistiamo pertanto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI. La sinistra ha torto nel presentare questo emendamento perchè sa benissimo che titolare della concessione è solo il capo famiglia.

Se noi estendessimo il voto anche ai componenti della famiglia arriveremmo ad una spequazione enorme, in quanto che avremmo delle famiglie composte di due o tre persone soltanto, altre da 10 o 12 persone e anche più con diritti di voto *pro-capite*. Arriveremmo così a ripristinare quel voto multiplo contro cui la sinistra si è scagliata in tutte le occasioni, specialmente quando si sono discussi i consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica.

Quindi la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Spezzano, Bosi ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

TOMÈ, *Segretario*:

#### Art. 1.

A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, nella legge 9 agosto 1954, n. 639, e nella legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi e 750 milioni.

La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso disposti:

esercizio	1956-57	. .	L.	10.000	milioni
»	1957-58	. .	»	34.950	milioni
»	1958-59	. .	»	34.950	milioni
»	1959-60	. .	»	29.950	milioni
»	1960-61	. .	»	29.950	milioni
»	1961-62	. .	»	29.950	milioni
»	1962-63	. .	»	30.000	milioni
TOTALE				. . .	L. 199.750 milioni

PRESIDENTE. Metto ai voti i due commi dell'articolo 1, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Il senatore Tirabassi ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 1. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Aggiungere il comma seguente:

” Il finanziamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino, per i compiti diversi dalla riforma fondiaria di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 639, è tratto anche dai fondi stanziati dalla presente legge ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Tirabassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TIRABASSI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la ragione dell'emendamento proposto si ritrova nelle parole stesse della pregevole relazione che accompagna la legge in discussione laddove, trattando del Fucino (pag. 20), dopo aver reso conto dell'attività fin qui svolta dall'Ente di riforma, giustifica la legge 9 agosto 1954, n. 639, che io ebbi l'onore di presentare all'approvazione del Parlamento, con queste parole: « Ma, al di là del problema agricolo, nel Fucino vi sono altri problemi. Si tratta di ridurre l'eccesso della popolazione rurale. È necessario dare impulso alle industrie, ai commerci, al turismo, onde creare nuove occasioni di lavoro in altri settori; come è necessario valorizzare soprattutto sotto tali aspetti i terreni circostanti dell'ex alveo del Fucino, onde attirare ivi popolazioni che, fatalmente, si riversano sempre nel lo stretto territorio espropriato. A tal fine il legislatore, nello staccare la gestione del Fucino dalla gestione dell'Ente Maremma, ha istituito apposito Ente, attribuendo nuovi compiti per la valorizzazione delle zone di fuori Fucino che si estendono per oltre 150 mila ettari ».

Esatto, onorevole Ministro. È, infatti, una situazione del tutto unica quella che si verifica nell'ex alveo del Fucino, il quale, esteso per circa 13 mila ettari, è conteso fra 10 mila assegnatari. Una tale pressione demografica io credo che non trovi riscontro in nessun luogo. Quale ne è la ragione?

Io credo che innanzi tutto ciò sia determinato dalla freschezza della terra intersecata da numerosi canali, da una eccezionale risalienza capillare delle acque, dalla buona natura del terreno che, opportunamente concimato, dà punte di produzione eccezionali. Ma se

il reddito unitario è alto, il reddito familiare è basso per la piccola quantità di terra assegnata ai nuclei familiari. E non poteva farsi diversamente.

Deve essere compito essenziale dell'Ente Fucino richiamare l'attenzione degli agricoltori sulle terre del fuori Fucino che, per il 70 per cento, hanno un solo difetto: l'aridità. A maggio, le colture intristiscono, chè il sole le brucia e i magri raccolti fanno sì che i contadini disperati guardano con occhio avido le opime colture del Fucino. E ardentemente desiderano avere un pezzetto di quella terra.

Ora, rendere irriguo il fuori Fucino è cosa facile, signor Ministro, perchè il sottosuolo è ricco di acque e in alcuni luoghi è possibile costruire laghetti artificiali. I mezzi moderni facilitano la risoluzione di questo problema e non bisogna perdere tempo. Quando il contadino ha l'acqua nel suo campo sa fare miracoli, ma quando vede che il sole brucia le sue fatiche, pratica superficiali colture di rapina. Ma anche con ciò noi non risolveremo il problema della piena occupazione. Occorre creare quelle infrastrutture che facilitano la industrializzazione della zona, c'è bisogno di scuole che creino maestranze specializzate per l'emigrazione, bisogna sviluppare le attrezzature turistiche perchè la Marsica, alle porte di Roma, possa richiamare masse sempre più numerose a godere della freschezza e della bellezza dei luoghi, d'inverno e d'estate; bisogna acquistare terreni per trasferirvi quanti non trovano terra disponibile *in loco*.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'Abruzzo, in genere, ha una sua dolorosa storia, che è storia di stenti spesso francescanamente sopportati. Nelle terre del fuori Fucino, voi potreste vedere famiglie numerose raccolte in circolo intorno ad un caldaio di patate bollite che, intinte al sale, costituiscono l'unico cibo dei piccoli e dei grandi. A volte, di fronte a certi sperperi, alla incomprendenza, alla incapacità di sollevare le miserie pur avendone i mezzi, questi stenti esplodono in mille modi, ed ecco l'Abruzzo, un anno sì e l'altro pure, al centro dell'attenzione nazionale.

Ebbene, onorevoli colleghi, in questa occasione, io vi prego di approvare il mio emendamento che è fatto per rendere operante la



legge 9 agosto 1954, n. 639. Al riguardo l'articolo 4 della legge istitutiva, mentre col primo comma stabilisce che sono devolute al nuovo Ente sia le somme già assegnate all'Ente Maremma per la riforma fondiaria, sia ogni altra assegnazione relativa al medesimo fine, con il secondo comma stabilisce che il finanziamento dell'Ente per i compiti non strettamente di trasformazione agraria « verrà tratto dai fondi previsti dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, in rapporto al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66. Trattasi, come è noto, del fondo di 280 miliardi di lire stanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione della riforma nel proprio territorio. In quel tempo vi erano ancora 7 miliardi. Ora quel fondo è completamente esaurito. Ed allora dove potrebbero prelevarsi i fondi per la soddisfazione dei compiti diversi da quelli contenuti nella presente legge se non nei fondi stanziati da questa legge?

È necessario dunque questo emendamento, se non vogliamo rendere inoperante la legge istitutiva, se non vogliamo creare difficoltà con la Corte dei conti. È perciò che io mi onoro di chiedere l'appoggio degli onorevoli colleghi sull'emendamento e la comprensione della Commissione di agricoltura e del signor Ministro.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Lo scopo della riforma fondiaria è quello di organizzare unità poderali autosufficienti. È inutile continuare ad assegnare terre per formare maglie poderali non idonee alle necessità della famiglia degli assegnatari. Non vogliamo continuare a dar vita all'artigianato della terra: desideriamo tendere alla formazione dell'imprenditore capace di sviluppare un'attività economica indipendente; ragione per cui è nell'interesse della definitiva sistemazione degli assegnatari, nel campo imprenditoriale, il sollecito sviluppo del principio testè adombrato.

Nella zona del Fucino la situazione non è purtroppo molto favorevole alla rapida formazione di unità poderali autosufficienti. Come ha detto l'onorevole Tirabassi, su 10.000 et-

tari premono 13.000 assegnatari. Queste condizioni però vanno a mano a mano correggendosi; ho avuto occasione di accennarlo nel mio intervento su questa legge. Ora, date le condizioni particolari in cui viene a trovarsi la zona del Fucino, è indispensabile potenziare altre attività per decongestionare, nell'interesse generale, il complesso economico in lenta formazione. La proposta dell'onorevole Tirabassi dovrebbe trovare consenziente il Senato e stimolare i colleghi a dare il voto favorevole all'emendamento.

Per quanto mi riguarda, esprimo piena adesione alla proposta del senatore Tirabassi.

RISTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RISTORI. Anche da questa parte siamo favorevoli all'emendamento del collega Tirabassi, tra l'altro, perchè questi assegnatari che hanno delle particelle di terra così modeste debbono necessariamente trasformarsi addirittura in orticoltori, perchè solo a queste condizioni dalla terra, sia pure limitata, che è stata loro assegnata, possono trarre sufficienti economie, tali da poter soddisfare anche all'integrale fabbisogno familiare.

Pertanto noi voteremo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole all'emendamento presentato dal senatore Tirabassi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole, chiarendo però che nell'applicazione di questa norma bisognerà tener conto delle finalità che sono proprie della legge e soprattutto del bilancio che sta alla base di questa legge. Questa legge è proporzionata alle esigenze della trasformazione fondiaria

delle zone che sono soggette alle espropriazioni. Non c'è quindi nessun dubbio che tutto si debba fare per ciò che riguarda i terreni del Fucino che sono stati oggetto di espropriazione. Il senatore Tirabassi chiede qualche cosa di più, cioè che si estenda l'azione dell'Ente — non sarebbe necessario perchè è nei suoi compiti istituzionali — e si consenta l'applicazione di questi fondi anche a zone extra riforma. Sono d'accordo su questo tema, ma con la limitazione che ho detto, tenendo conto delle esigenze complessive di tutta la riforma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Tirabassi all'articolo 1, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Sull'articolo 1 è stato presentato un altro emendamento aggiuntivo da parte dei senatori De Luca Carlo e Angelilli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« *Aggiungere il comma seguente:*

” Nella ripartizione tra i vari Enti degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si deve tener conto delle assegnazioni di fondi già effettuate sui precedenti stanziamenti, disposti sia dallo Stato che dalle Regioni, così da perequare le assegnazioni complessive a ciascun Ente con quelle di tutti gli altri, sulla base delle rispettive esigenze obbiettive, avuto riguardo, in ispecie, alla estensione della superficie espropriata, al numero degli assegnatari ed alla necessità di procedere direttamente alla costruzione di opere pubbliche, come strade ed acquedotti, di interesse comune a più fondi ” ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Carlo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE LUCA CARLO. La ragione del mio emendamento ha il suo fondamento in una disparità di trattamento nei confronti dell'Ente Maremma ed in suo danno. Il Senato è bene conosca quale è stata la ripartizione dei fondi messi a disposizione della riforma, per il passato.

L'Ente Maremma opera — se dovessi essere inesatto mi potrà correggere la Commissione, ma credo che i dati di cui dispongo siano precisi — sul 23 per cento dell'intero comprensorio della riforma. In altri termini, opera su 180 mila ettari, che sono esattamente il 23 per cento degli 800 mila complessivamente espropriati, mentre fin qui ha avuto una assegnazione pari al 17 per cento dei fondi messi a disposizione. Quindi c'è un 23 per cento di oneri ed un 17 per cento di possibilità. Inoltre è bene, non per fare del campanilismo, ma per una vera e propria esigenza di giustizia, vedere quello che è stato fatto nei riguardi degli altri Enti. L'Ente del Fucino ha avuto il 3 per cento dei fondi, sul 2 per cento della estensione superficiaria. L'Opera nazionale combattenti il 4 per cento, sul 2 per cento; l'Ente Puglia il 28 per cento dei fondi sul 25 per cento della superficie; l'Opera valorizzazione per la Sila, il 14 per cento, sul 12 per cento. L'unico Ente che si trova in condizioni similari a quelle dell'Ente Maremma è l'E.R.A.S. il quale su 145 mila ettari denunciati, ma non espropriati *in toto*, ha avuto sul 18 per cento di superficie il 13 per cento di fondi (50 miliardi). Se questo è esatto, andiamo a vedere quali sono state le possibilità dell'Ente Maremma. L'Ente Maremma ha avuto fino ad ora in concreto 63 miliardi e mezzo; per arrivare a completare l'opera di riforma, gli occorrerebbero ancora 50 miliardi. Sarebbero in complesso 113 miliardi che, rapportati ai 180.000 ettari su cui l'Ente Maremma opera, porterebbero un dispendio di 625.000 lire per ettaro (le mie cifre sono tutte lievemente arrotondate). Tutti gli enti hanno avuto fin qui 384 miliardi in 12 esercizi; ora se ne aggiungono 200 in 7 esercizi. Si annuncia nella relazione del Ministro che occorreranno altri 40 miliardi. In complesso, si arriva così a 624 miliardi. L'Ente Maremma si è trovato poi nella condizione che, quando fu fatta la ripartizione dei fondi, si prevedeva che avrebbero dovuto essere espropriati 145.000 ettari; viceversa l'esproprio, in concreto, si è esteso a 180.000 ettari: sono 35.000 ettari in più che sono stati espropriati su quelli previsti, mentre il finanziamento era stato determinato sulla base dei 145.000 ettari.

Non basta. La legge faceva obbligo di operare l'esproprio nel triennio, dal momento in cui la legge entrava in vigore; se non che il finanziamento iniziale di 384 miliardi è stato sì ripartito, nelle proporzioni che ho ricordato; ma è stato scaglionato in 12 esercizi, cosicchè vi è stata la necessità di contemperare insieme queste esigenze evidentemente contrastanti: una esigenza di bilancio (ripartizione dei fondi in 12 esercizi) ed un'altra di far presto nella riforma (tre anni). Si sono infatti dovute approvare due leggi, che hanno servito a dare agli enti di riforma la facoltà di scontare al momento quelle quote che sarebbero venute a scadenza negli esercizi a venire. Per questo solo fatto, l'Ente Maremma, per obbedire alla legge e avvalendosi di una facoltà consentita anch'essa dalla legge — e per me ha fatto bene — ha dovuto scontare, perdendo 9 miliardi e mezzo sui 63 miliardi e mezzo assegnatigli; ragione per cui le disponibilità dell'Ente Maremma si sono ridotte sensibilmente; non sono più di 63 miliardi e mezzo, ma questa somma deve essere decurtata dei 9 miliardi e mezzo necessari per lo sconto, di modo che l'Ente ha potuto disporre solo di 54 miliardi.

Ho già ricordato come ci sia stata disparità di trattamento. Non conosco le necessità degli altri enti; io mi occupo dell'Ente Maremma, perchè opera in gran parte nel territorio della provincia di Viterbo. Non è una lode che faccio, ma un riconoscimento: l'Ente Maremma, in complesso, ha operato bene e rapidamente, con mezzi più limitati degli altri. Non conosco le condizioni particolari del territorio, della natura del terreno, della viabilità, ecc.; in una parola non so quali possano essere state le condizioni obbiettive che possano avere imposto agli altri enti di spendere molto di più. Questo so: che l'Ente Maremma arriverà a spendere 620-625.000 lire per ettaro, mentre gli altri enti spenderanno 800.000 lire per ettaro in media: quindi, alcuni saliranno a

cifre indubbiamente superiori. Tutto questo ricordo, anche in relazione a quello che l'onorevole Merlin accuratamente ci ha riferito, e cioè che quando si saranno spesi i 624 miliardi previsti complessivamente, si spenderanno in media 781.000 lire per ettaro. Ora sulle medie, caro collega Merlin, bisogna intendersi; le medie sono una gran bella cosa quando si devono fare i conti aritmetici, ma che una media indichi qualcosa sul serio per concludere in una materia complessa come questa, non è assolutamente vero. Le medie non indicano niente; infatti, nella specie, se da un Ente come l'Ente Maremma sono state spese poco più di 600.000 lire per ettaro, gli altri enti hanno speso 800-900.000 lire e forse un milione. Così che le 781.000 lire per ettaro calcolate come dispendio medio dal collega Merlin, non offrono nessun elemento od argomento per decidere se tutti gli Enti, od alcuni o nessuno, hanno fatto il più ed il meglio che fosse loro possibile. Così che può concludersi come la media tra tutte queste cifre contrastanti non rappresenti proprio nessun dato utile per l'interprete del fenomeno. Naturalmente, però, se noi dell'Ente Maremma portiamo un dispendio di 625 mila lire per ettaro, abbiamo diritto di chiedere allo Stato che ci si riconosca questa economia, che sostanzialmente abbiamo fatto, e che non si decurti quello che a noi compete, per portare a fine la riforma, a vantaggio di altri Enti che hanno speso di più. Non intendo creare posizioni di conflitto; faccio semplicemente presente al Ministro questa esigenza, che è anche esigenza di giustizia. D'altro canto sono legittimato a fare questa richiesta dall'interesse particolare che debbo portare per la Provincia che ho l'onore di rappresentare, la quale, se non avesse i mezzi sufficienti per completare la riforma, naturalmente si troverebbe a dover vedere accantonati ancora dei lavori che sono necessari, urgenti e dispendiosi, ed a veder perire lavori già eseguiti, per difetto di manutenzione.

## Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

(Segue DE LUCA CARLO). Si è parlato da quella parte (*indica la sinistra*) anche dell'Ente Maremma, di Ente merenda, ecc. Io vivo nell'ambiente ed anche al mio orecchio sono arrivate delle voci stridenti; ma mi permetto di ricordare che, se queste voci possono anche avere un fondamento, sono talmente insignificanti, pur nel loro complesso e di fronte alla vastità ed imponenza dell'opera che l'Ente Maremma ha messo in movimento, che francamente, onorevoli colleghi dell'estrema, credo di potervi affermare che l'opera dell'Ente Maremma, del quale in specie mi occupo, è stata un'opera proficua per la Nazione e per i singoli. Se noi oggi in zone come Monterazano, vicino a Viterbo, possiamo vedere terreni, che ieri erano desertici, lavorati, spietrati, coltivati, fitti di case coloniche, dove pulsa effettivamente una vita nuova, abbiamo ragione di essere orgogliosi di avere voluto questa riforma e di averla attuata, checchè voi ne diciate e ne pensiate. La verità è il caso di dirla sempre e dovunque; anche se essa può farvi dispiacere, per contrastare con l'impostazione dialettica che voi avete creduto, per ragioni di parte, di assumere di fronte ad una opera redentrice come quella che in questo momento si sta attuando.

Tengo, però, a dire e dichiarare: se la riforma, che ha ragioni così profonde sociali, economiche e morali, può costare allo Stato 700 miliardi, noi li dobbiamo spendere tutti; ma non dobbiamo spendere 701 miliardi. Questo, onorevole Ministro, mi permetto di dire, perchè quando le voci diventano così insistenti, (in qualche luogo deve aver piovuto se si è inteso tuonare insistentemente) qualcosa ci deve essere. Gli inconvenienti sono inevitabili. La prontezza nell'azione, la rapidità con cui si sono condotte queste operazioni, legittimano, o se non legittimano, spiegano, alcuni inconvenienti; ma se inconvenienti seri sono sorti,

occorre incidere col ferro e col fuoco, perchè col danaro pubblico e del contribuente non è lecito assolutamente scherzare. A questo proposito — forse il Ministro ne sarà informato — debbo dire che l'Ente Maremma ha cercato di tutelare in forma rigorosa questo dovere civico e sociale, perchè ha denunciato ben 15 suoi funzionari infedeli, alcuni dei quali hanno già sentito il peso della spada della giustizia. Non so quello che abbiano fatto gli altri Enti, ma vorrei che questo esempio, che è santo esempio, valesse per tutti; perchè quando si fa una opera così grandiosa e si chiede al contribuente un sacrificio così imponente, il contribuente ha diritto, da parte di chi veglia sulle sorti dello Stato, che naturalmente e necessariamente si incida là dove si esige che si incida, per risanare un organismo.

Ho chiesto una perequazione e credo di avere chiesto, per le ragioni che ho addotto, il giusto. Date il mezzo all'Ente Maremma, che ha bene operato, di completare la riforma. Andate ad esaminare se ci sono degli inconvenienti in altri enti, che spendono molto di più; non togliete a noi quello che è necessario per condurre a termine una riforma, che è stata condotta fin qui con saggezza, con criteri lodevoli di economia e di sagacia amministrativa; una riforma che ha dato dei risultati veramente imponenti e confortanti, perchè, quando voi entrate in quella zona, trovate, come ho detto prima, dove ieri era il deserto, la vita operosa e feconda dei campi.

Per questo insisto per l'accoglimento del mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Per questo emendamento la Commissione si rimette al Senato, non perchè non ap-

prezzi le ragioni dette dal collega De Luca; anzi, io mi associo vivamente, di tutto cuore, a quanto egli ha detto circa il risultato dei lavori dell'Ente Maremma, ed anche per quanto riguarda la economicità con cui le opere sono state condotte. Credo invero che, se potessimo fare un raffronto con tutti gli altri enti, sarebbe giusto concludere che l'Ente Maremma ha operato bene e forse spendendo meno degli altri.

Noi abbiamo già approvato un ordine del giorno Angelilli che in sostanza esprimeva lo stesso desiderio di perequazione. Ora, e su questo mi rimetto anche a quello che dirà il Ministro, si tratta di vedere se il Governo potrà accettare l'inserimento nella legge di questo lungo articolo, perchè in sostanza, quando noi oggi stanziamo una cifra di 200 miliardi, non v'è chi non veda la necessità di perequare le assegnazioni complessive a ciascun ente, nei confronti degli altri Enti, « sulla base delle rispettive esigenze obiettive, avuto riguardo, in specie, alla estensione della superficie espropriata, al numero degli assegnatari ed alla necessità di procedere direttamente alla costruzione di opere pubbliche, come strade ed acquedotti, di interesse comune a più fondi ».

Su questi punti tutti non possono che essere d'accordo.

Io credo — ecco il punto nel quale dissento da quello che ha detto il collega De Luca — che questi criteri siano stati tenuti presenti ed attuati anche nel passato.

Ad ogni modo, perchè non sembri che la Commissione non vuole accettare quelle che sono le giuste esigenze dell'Ente Maremma, esposte dall'autorevole voce del collega De Luca, la Commissione stessa, come ho detto, si rimette al Senato.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Mi associo all'elogio che è stato fatto qui di questo ente, naturalmente senza creare una distinzione con l'operosità degli altri organismi che pure hanno ben meritato.

Concordo anche con l'esigenza di perequazione affermata in questo emendamento. Debbo

dire che, se le somme impegnate in questa zona non corrispondono alle somme impegnate in altre zone, vi è un motivo di origine giuridico-legislativa e un motivo di carattere tecnico.

Il motivo di carattere giuridico è il seguente. Quando fu fatta la riforma, per gli enti del Sud i fondi furono prelevati dagli stanziamenti del programma pluriennale della Cassa per il Mezzogiorno, e furono stanziati in modo più abbondante. Per la Maremma e per il Delta padano, fu previsto invece lo stanziamento nella legge per le aree depresse del Centro-Nord, e fu previsto in misura più limitata.

C'è stata poi una legge successiva, che ha incrementato questo stanziamento, senza peraltro provocare un'esatta distribuzione o una perequazione assoluta tra organismi del Nord e organismi del Centro-Sud.

Ma non è solo questo; vi sono dei motivi di carattere tecnico, e ce n'è uno fondamentale. Se, oltre a vedere la superficie su cui si è lavorato nell'Ente Maremma, si vede quale è la maglia poderale dell'Ente Maremma e quale è la maglia poderale dell'Ente Puglia e Lucania o della Calabria o della Campania, si constata come ci troviamo di fronte a delle realtà completamente diverse. Qui la superficie è maggiore e le unità poderali sono proporzionalmente inferiori; altrove sono proporzionalmente superiori. Evidentemente sono maggiori le spese dove bisogna attrezzare un maggior numero di poderi integralmente.

Ora, tenuto conto di queste considerazioni, io sono d'accordo sulle esigenze manifestate dal senatore De Luca, ma ho qualche perplessità per l'introduzione di questo criterio come norma di legge. Infatti, s'come qui vengono elencati alcuni criteri come la superficie, ma non altri, in che situazione si troverà chi dovrà amministrare questi fondi, per poter esattamente interpretare la legge e tener conto di tutti gli elementi? Ecco perchè vorrei pregare il senatore De Luca di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno impegnativo, cioè votato dal Senato, che io accetterei. Preferirei però che non fosse una norma, perchè la norma mette dei limiti che bisognerebbe che fossero talmente specificati da non creare delle disparità nell'amministrazione di questi fondi tra ente ed ente.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, mantiene l'emendamento?

DE LUCA CARLO. Lo scopo del mio emendamento era evidentissimo; quello di segnalare le disparità di trattamento che c'erano state nel passato. Disparità da prendere in esame anche in rapporto alle « esigenze obiettive » di cui, *per verba* nel testo dell'emendamento, il che vuol dire tutte le esigenze di fatto; l'esemplificazione che segue è semplicemente dimostrativa, non tassativa. Mi pareva di aver conciliato, quindi, le varie esigenze.

Comunque, una volta che dal Ministro mi viene l'assicurazione formale che sarà tenuto presente come criterio di distribuzione quello indicato in questo emendamento da convertire in ordine del giorno, io ritiro l'emendamento e lo converto in ordine del giorno, che ritengo accettato dalla Commissione e dal Governo e che prego i colleghi del Senato di voler votare.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Nella sua esposizione il senatore De Luca ha posto accanto, come vittime di una sperequazione, la Maremma toscana e la Sicilia. Io, nel votare con entusiasmo questo ordine del giorno, ricordo al Ministro la particolare situazione della Sicilia, che egli peraltro, con il grande amore che ha dimostrato per questo problema, fa comprendere di ben conoscere.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Assicuro il senatore Condorelli che concordo con quanto egli ha detto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori De Luca Carlo ed Angelilli accettato dalla Commissione e dal Governo in sostituzione dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 presentato dagli stessi senatori.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato impegna il Governo a tener conto, nella ripartizione tra i vari Enti degli stan-

ziamenti previsti dalla presente legge, delle assegnazioni di fondi già effettuate sui precedenti stanziamenti, disposti sia dallo Stato che dalle Regioni, così da perequare le assegnazioni complessive a ciascun Ente con quelle di tutti gli altri, sulla base delle rispettive esigenze obiettive, avuto riguardo, in specie, alla estensione della superficie espropriata, al numero degli assegnatari ed alla necessità di procedere direttamente alla costruzione di opere pubbliche, come strade ed acquedotti, di interesse comune a più fondi ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Gli Enti indicati all'articolo 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione e approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale del credito. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

All'ammortamento di prestiti si può provvedere anche con i proventi complessivamente considerati delle intere quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, le quali non possono essere utilizzate dagli Enti e Sezioni di cui all'articolo 1 senza l'assenso del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'istruttoria dei prestiti e il relativo servizio potranno essere affidati ad Enti o Istituti finanziari, sulla base di convenzioni stipulate

fra questi e gli Enti di cui all'articolo 1, ed approvati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli Enti e le Sezioni speciali sono ammessi ad utilizzare, su decisione del Consiglio dei ministri e in base alle norme che regolano l'impiego di tali fondi, le disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'articolo 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955.

**PRESIDENTE.** Sul primo comma di questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Marina. Se ne dia lettura.

**RUSSO LUIGI, Segretario :**

« Al primo comma, inserire, dopo le parole: " contrarre prestiti ", le altre: " in Italia e " » ;

« Al primo comma, inserire dopo le parole: " contrarre prestiti all'estero ", le altre: " , per un ammontare medio non superiore a lire trecentomila per ettaro di terreno posseduto " » .

**PRESIDENTE.** Un altro emendamento è stato presentato dai senatori De Luca Carlo ed Angelilli. Se ne dia lettura.

**RUSSO LUIGI, Segretario :**

« Al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: " fino ad un massimo di cinquanta miliardi di lire complessivamente " » .

**PRESIDENTE.** Il senatore Marina ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

**MARINA.** La preoccupazione di tutti, cittadini e parlamentari, è che i fondi stanziati siano spesi bene. Il Ministro, nella sua lucida esposizione, in risposta a coloro che sono intervenuti in sede di discussione generale, ha ammesso che esiste effettivamente un carico eccessivo di spese generali negli Enti di riforma. In verità, io non ho potuto intervenire nella discussione generale, perchè venne posto in atto un procedimento insolito di « ghigliottinamento » di un blocco di 10 oratori iscritti e conseguentemente io rimasi « senza parola ». Avrei voluto far presente in quell'occasione

che la sperequazione è in effetti eccessiva, specialmente per quel che riguarda il personale assunto dagli Enti in sede centrale. Dal Ministro sono venute a conoscenza che al centro esistono ben 3.000 unità, mentre competenti mi assicurano che ne sarebbero bastate forse 300. Quando una qualsiasi grande organizzazione opera con un individuo al centro contro due che lavorano alla periferia, è indubbio che esiste una forte sperequazione fra personale produttivo e personale improduttivo, tanto più che ogni elemento, nel nostro caso, costa mediamente un milione all'anno, spesa che si ripeterà ogni anno per tutti gli anni della riforma, e perciò vi rendete conto quale aggravio di miliardi si hanno per sole spese generali.

Signor Ministro, quando lei vorrà affrontare veramente il grosso problema dell'alleggerimento del personale addetto agli Enti di riforma, si accorgerà come esso sia grave e pesante nella sua risoluzione. In sostanza, la riforma dovrebbe assorbire gli elementi veramente lavorativi e non quelli che normalmente si chiamano « di supero » nel senso che trattasi di elementi « non produttivi ». Non produttivi sono coloro che, dando semplicemente delle indicazioni direttive, non producono lavoro. Verso di essi bisogna essere molto stringati e severi.

Ho voluto mettere in evidenza questi particolari perchè il mio emendamento ha la sua connessione con quanto si dice nella dettagliata relazione a pagina 39, ove si mette subito in evidenza il complesso del gettito per le annualità di riscatto, che si prevede in 185 miliardi, che — praticamente — dovrebbero formare una specie di capitale in rotazione per gli enti di riforma, o quanto meno un capitale aggiunto, essendo queste le quote di annualità che vengono versate dagli assegnatari in aggiunta alle somme assegnate agli Enti per le opere di riforma. È intendimento di tutti — e lo ha espresso con molta chiarezza per la nostra parte il senatore Ragno — che la riforma si faccia rapidamente e si faccia bene, perchè, più rapidamente si attua, più i beni vanno in possesso agli assegnatari e raggiungendo con questo fatto lo scopo sociale di essere messi a disposizione della collettività.

È logico che se i finanziamenti, con la gradualità con cui vengono assegnati, sono insuf-

ficienti per il lavoro che gli enti stessi eseguono nelle zone di loro pertinenza, vi è bisogno di nuovi fondi: nasce di conseguenza il problema di ricercare nuovi fondi, che possono e debbono esser tratti da emissione di prestiti in Italia prima che all'estero. Ho voluto aggiungere perciò le parole « in Italia » perchè è logico che si parli anche della possibilità di contrarre prestiti all'estero, ma il non dire che si possono contrarre prestiti in Italia, lascerebbe il dubbio che gli enti non possono acquisire prestiti nel nostro Paese anche per la smobilitazione di queste quote. Mi pare infatti che, per le quote di assegnazione, essi abbiano la possibilità di emettere delle obbligazioni; e questa è una cosa a sè stante.

Ho voluto anche dare un'indicazione di limitazione in 300.000 lire per ettaro come massimo, su quella che può essere la contrattazione di un prestito accessorio, completativo di quelle che sono le assegnazioni, perchè anche gli Enti abbiano un quadro preciso delle spese che hanno la possibilità di contrarre. Infatti, se già mediamente per ettaro la riforma viene a costare quasi 800.000 lire, il contrarre ulteriori prestiti per 300.000 lire ci farebbe arrivare mediamente ad una spesa di 1.100.000 lire per ettaro, il che supererebbe, ad esempio, il valore odierno dei terreni di prima qualità che vengono venduti in questo momento in Lombardia. Ora, si dirà: la questione, chiamiamola così, sociale, e la questione di utilità pratica di acquisire terreni (anche se l'acquisizione ci costa di più del valore definitivo), ci portano a considerare che ciò significa ingrandire praticamente il territorio coltivato, per cui il fatto finanziario verrebbe ad essere agevolmente superato da queste considerazioni d'ordine sociale. Però deve essere superato entro un determinato limite; donde il mio concetto di permettere di acquisire, da parte dell'Ente, un massimo di prestiti di 300.000 lire per ettaro (per gli ettari che essi stessi possiedono), assegnando eventualmente di più in certe zone ove occorrerà spendere di più, e di meno in altre, purchè la media per tutto il territorio in possesso dell'Ente non vada oltre il limite indicato.

Ecco perchè ho voluto presentare questo emendamento.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. L'emendamento presentato dal senatore Marina a mio parere è da considerarsi superfluo. L'onorevole Marina propone di aggiungere, dopo le parole: « contrarre prestiti » le altre: « in Italia e »; ma all'articolo 3, primo comma, è detto: « Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualità e di emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni disposte ai sensi del precedente articolo 1 limitatamente agli importi relativi a due esercizi successivi », il che significa autorizzazione agli enti a contrarre prestiti, sia pure osservando determinate limitazioni, con particolari criteri cautelativi. Voterò pertanto contro l'emendamento proposto.

Per quanto si riferisce ai prestiti all'estero, sono del parere di dare libertà agli enti di contrarli limitatamente ad una determinata misura. L'emendamento proposto dai senatori De Luca Carlo ed Angelilli possiamo considerarlo opportuno in quanto la limitazione non riguarda prestiti vincolati all'estensione del comprensorio dell'Ente, ma ci si riferisce invece al complesso delle necessità che non sempre si identificano con la superficie territoriale. In Enti comprendenti limitato comprensorio possono sorgere necessità sotto certi aspetti superiori a quelle di Enti che si trovano nella possibilità di operare in una estensione territoriale molto maggiore. Non si può riferire il prestito al termine unitario di superficie. Per queste ragioni non sono favorevole alla proposta Marina, ma colgo l'occasione per esprimere il mio consenso all'emendamento del collega De Luca Carlo.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Devo semplicemente osservare che il limite di 300 mila lire per ettaro, per 800 mila ettari significherebbe un limite complessivo di 240 miliardi. Tale limite va oltre le possibilità per le quali possiamo offrire la garanzia dello Stato; tanto più che dalla relazione si apprende che, secondo i conti fatti,



sarebbero necessari 625 miliardi, mentre con la legge di oggi ne stanziamo 584. Mancherebbero quindi al completamento del fabbisogno, indicato dalla relazione, una quarantina di miliardi. Tenuto conto che si possa anche eventualmente avere qualche eccedenza di spesa, credo che si potrebbe mantenere il limite, proposto dal senatore De Luca, di 50 miliardi calcolando che ci restano 9 miliardi probabilmente per spese di interessi, spese imprevedute, ecc. Ma il limite di 300 mila lire per ettaro mi sembra un limite addirittura siderale da non far balenare alla mente di quelli, che devono essere i saggi amministratori del pubblico denaro, e che non può essere avallato dal Parlamento italiano che deve disporre anche di garanzie da parte dello Stato secondo un piano generale e non soltanto tenendo conto delle esigenze eventuali di impieghi che non sono in questo momento neppure previsti nè dal Ministro nè dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

**MENGHI.** La Commissione è favorevole al primo emendamento del senatore Marina tendente ad aggiungere dopo le parole: « contrarre prestiti », le altre: « in Italia e ». È giusto infatti che prima di chiedere denaro all'estero, se vi è la possibilità di reperirlo in Italia, si contragga il debito in Italia.

La Commissione non è favorevole al secondo emendamento del senatore Marina nel quale si precisa la cifra per cui si può contrarre il prestito all'estero. Altrettanto propongono in altri emendamenti il senatore De Luca e il senatore Angelilli. Per quanto la determinazione sia dettata dalla preoccupazione che si possa chiedere una cifra cervelotica più o meno alta, ritengo che essa non si possa precisare fin da ora. Intanto l'articolo 2 enumera le garanzie per cui il prestito si può chiedere. Lo rileggo per l'attenzione del Senato: « Gli Enti indicati all'articolo 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione e approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale del credito. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi ».

Quindi la preoccupazione non ha assolutamente alcun fondamento perchè abbiamo la garanzia non solo della richiesta assennata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ma anche del consenso obbligatorio del Ministro del tesoro e del Consiglio dei ministri. Si aggiunga poi che occorre sempre la ratifica del Parlamento. Oggi, scrivendo una cifra determinata, si può peccare in eccesso o in difetto per quanto possano essere giusti i calcoli fatti dai senatori Marina, Trabucchi e Carelli. Quindi è bene lasciare senza alcuna cifra l'articolo ed approvarlo così come presentato dal Governo. Per queste ragioni la Commissione è contraria all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Io avevo in privato espresso parere favorevole al primo emendamento del senatore Marina all'articolo 2. In realtà la discussione mi ha messo qualche dubbio. Infatti se si legge l'articolo 2 nel suo complesso, si vede che esso tende proprio a regolare specificamente la materia dei prestiti all'estero. L'introduzione qui di prestiti da contrarre in Italia vorrebbe dire assoggettare questi prestiti a norme, alcune delle quali non hanno niente a che vedere con i prestiti che possono essere contratti nell'ambito del Paese. Per di più la norma ha anche il significato, specialmente nel terzo comma di cui se non erro si chiede la soppressione, di collegare le quote di riscatto, che verranno percepite dagli enti, con la garanzia a questi prestiti che vengono contratti all'estero e quindi assicurare attraverso la legge la indisponibilità di queste somme proprio ai fini di dare la garanzia. Non so se sia opportuno regolare con questo articolo concepito specificamente per i prestiti all'estero anche i prestiti in Italia. Ripeto, ho qualche perplessità.

Per ciò che riguarda l'ammontare delle somme di questi prestiti, se dovessi ragionare indipendentemente dalle discussioni che sono state fatte qui in Aula e dal desiderio di allargare al massimo la possibilità di azione di questi organismi, dovrei accettare l'emendamento del senatore Marina, ma è un po' troppa grazia, perchè la somma complessiva mi pare che vada veramente al di là.

C'è poi una questione da fare anche di indole tecnica. Se si mette un limite per ettaro, questo limite vuol dire che per ciascun Ente non si possa superare sostanzialmente una cifra di prestiti complessivamente che vada al di là di queste 300 mila lire. Ora, possiamo avere qualche Ente in cui, tenendo conto delle cifre già spese che sono molto basse, si debba spendere di più, e degli altri Enti per i quali si debba spendere di meno. Ecco perchè ho dei dubbi sia per ciò che riguarda l'ammontare complessivo, sia per la tecnica stessa di questo emendamento. In ossequio a quanto è stato detto dalla Commissione finanze e tesoro, proprio perchè il criterio che avevo detto di accettare durante la discussione generale è stato quello che appunto per garantire questi prestiti non si andasse al di là di una certa cifra, e per dare il massimo di serenità al Parlamento nell'approvare queste norme, mi permetterei di rinviare per questo punto al parere espresso dal Vice Presidente della Commissione finanze e tesoro. Dico questo perchè non desidero tanto esprimere io una opinione in questa materia, quanto dare alla Commissione finanze e tesoro, che ha fatto alcune riserve, che ha espresso alcuni indirizzi ed alcune critiche, la garanzia di poter deliberare in questa materia secondo quello che è il suo apprezzamento.

Pertanto mi rimetto al Senato per questi emendamenti; per ciò che riguarda l'emendamento Marina, che concerne i prestiti all'estero e in Italia, esprimo notevoli perplessità, perchè ritengo che regoliamo i prestiti all'interno con un articolo che è specificamente destinato ai prestiti all'estero. Per ciò che riguarda l'ammontare mi rimetto alla discrezione del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Marina, mantiene i suoi emendamenti?

MARINA. Mantengo la prima parte perchè i dubbi espressi dal Ministro possono essere risolti proprio in sede di deliberazione del mutuo, in quanto nell'articolo stesso è detto: « Gli Enti indicati all'articolo 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione ... ». Conseguentemente nella delibera del Consiglio di amministrazione (che deve essere approvata dal Ministro ecc.), possono essere stralciate quelle forme cautelative che effettivamente sono necessarie per i prestiti all'estero. Il non permettere però che possano essere contratti prestiti in Italia mi sembra un errore, direi un errore sostanziale da parte nostra. Il collega Carelli ha affermato che questa parte era regolata dall'articolo 3. Non è così: l'articolo 3 regola semplicemente la cessione delle quote che a ciascun ente vengono assegnate anno per anno. Quindi la possibilità di avere anticipazioni di quote non ha niente a che vedere con i prestiti che si possono contrarre in base all'articolo 2. Stabilire un limite di 300 mila lire per ettaro a me sembra limitativo. Io mi riferisco alle valli padane e l'onorevole Ministro sa che per la Valle di Comacchio sono previsti 60 miliardi solo per i lavori per la parte idraulica mentre sono stati assegnati soltanto 20 miliardi per tutte le Valli nel loro complesso. Ciò forse in previsione del fatto che nella zona di Comacchio si dovrà spendere di più? Potrebbe anche darsi. Non avrei difficoltà eventualmente ad accettare che, con lo emendamento De Luca ed Angelilli, da 50 miliardi lo stanziamento si portasse a 100 miliardi, perchè in tal caso avremmo una cifra media rispetto ai 185 miliardi che verranno messi a disposizione degli enti mediante l'incasso delle quote di ammortamento dovute dagli assegnatari.

Nessuna difficoltà a togliere il secondo emendamento, anche se era quello il vero emendamento limitativo e non amplificativo, come qui si è affermato.

CARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Debbo insistere su quanto ho già detto. Ho avuto il piacere di ascoltare l'onorevole Ministro sulle sue perplessità circa la applicabilità dell'emendamento dell'onorevole Marina al primo comma dell'articolo 2. Infatti l'articolo 3 parla, sì, di operazioni di cessione di annualità, ma parla anche di emissione di obbligazioni. Ci troviamo quindi di fronte ad un debito che verrà contratto in Italia. Quello che dice il senatore Marina può rispondere ad una esigenza limitata ad un aspetto del problema ma non bisogna dimenticare che le obbligazioni rientrano nella categoria dei prestiti che gli enti possono contrarre. (*Interruzione del senatore Marina*).

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento al primo comma proposto dal senatore Marina, perchè esso mi sembra indispensabile. Infatti, onorevole Ministro, si ammette la possibilità di obbligazioni e prestiti sia in Italia che all'estero, e poi si stabilisce un limite. Bisogna riferire questo limite sia ai debiti contratti in Italia che a quelli contratti all'estero, poichè, se noi non aggiungiamo « in Italia », sembrerebbe che il limite di 50 miliardi si riferisca solo alle obbligazioni da emettere all'estero, e rimarrebbe all'ente la libertà istituzionale di emettere altre obbligazioni. Noi qui vogliamo affermare che il limite si riferisce a tutti i prestiti che complessivamente gli enti possono contrarre.

CARELLI. Quindi, complessivamente 200 miliardi.

CONDORELLI. No, 50 miliardi. Dichiaro di essere d'accordo con l'emendamento De Luca: è meglio limitarsi a 50 miliardi. Se, — *quod Deus avertat*, — ci fosse bisogno di altro denaro, il Parlamento tornerà a pronunciarsi, ma non c'è ragione adesso di incoraggiare questi enti sulla via del dispendio: non mi sembra ne abbiano bisogno.

TRABUCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Dichiaro subito che voterò contro l'emendamento Marina perchè credo sia necessario mettere in chiaro che ci sono vari tipi di operazioni previste in questo meccanismo. Ci sono gli sconti di annualità che, come faceva bene osservare l'onorevole Carelli, quasi certamente superano, se pur di poco, lo stesso limite di 50 miliardi dal momento che noi stanziavamo 200 miliardi. Poi ci sono i prestiti all'estero e va chiarito che questi debbono comprendere anche l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dagli Stati Uniti, di cui all'ultimo comma. Poi ci possono essere le operazioni di emissione di obbligazioni, di cui al successivo articolo 3, che sono regolate da una norma diversa. Poi ci possono essere le operazioni di credito a breve termine, sulle quali potrà essere chiesta la garanzia.

Credo quindi che in questo momento dobbiamo votare la parte che riguarda le operazioni all'estero e poi parleremo delle operazioni all'interno, riservandoci eventualmente, visto tutto il complesso, di dire che gli enti non possono indebitarsi complessivamente per oltre una determinata cifra. Tutto questo non può essere detto qui perchè occorre, eventualmente, una norma a parte, che non può essere introdotta nell'articolo 2 che prevede una determinata procedura per un determinato tipo di operazioni.

Sono d'accordo, anche per la mia funzione, nel ritenere che non complessivamente, ma ente per ente, debba essere studiato il modo di fissare il limite dell'indebitamento, ma questo sarà occasione di una norma che si potrà studiare a parte e che non riteniamo preclusa dalla votazione di questi articoli che riguardano operazioni specifiche.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. In questa discussione mi pare che si sia un po' dimenticati che c'è

una segnalazione del Ministro, nella sua relazione, sul dispendio complessivo che le opere imporranno. Si è parlato di 625 miliardi: di questi 625 miliardi ne mancano 40 o 41. Ora il Parlamento non può dare la stura a tutti i possibili aumenti, come vorrebbe il senatore Marina, perchè in quel modo si andrebbe a 240 miliardi di più, come ha notato il rappresentante della Commissione finanze e tesoro. Allora la previsione del Ministro sarebbe, mi si consenta il termine, una previsione di baro: se il Parlamento facoltizza di arrivare ad 800 miliardi, mi pare che siamo fuori tema... (*Interruzione del senatore Marina*). Lei sa meglio di me che i Parlamenti sono sorti storicamente per controllare le spese dei Governi e noi abbiamo il diritto e l'obbligo di consentire al Governo certe spese entro i limiti da noi fissati.

Con il mio emendamento ho proposto l'aumento da 40 a 50 miliardi in funzione del dispendio previsto e con un margine per gli sconti e gli onerosissimi interessi che essi comportano; altrimenti andremmo *ultra petita* e non c'è nessun bisogno che il Parlamento vada oltre le richieste, tanto più che si tratta di impegnare lo Stato non soltanto oggi, attraverso la persona del ministro Colombo, la cui solerzia tutti conosciamo. Le leggi non si fanno per un Ministro; esse sono quelle che sono e potranno essere applicate con metodo diverso. Il Parlamento risponde alla Nazione di quello che delibera e quindi noi dobbiamo deliberare in termini precisi, perentori, categorici.

Ecco perchè sono contrario all'emendamento del senatore Marina.

## Presidenza del Vice Presidente BO

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Non ho nessuna difficoltà a spostare i due emendamenti all'articolo 3. Però faccio presente che anche all'articolo 2 deve essere posta una limitazione e quindi accedo all'emendamento del senatore De Luca.

DE LUCA CARLO. La limitazione all'articolo 3 già c'è.

MARINA. Anche la questione obbligazionaria deve avere un limite. Infatti il prestito obbligazionario può avere un carattere diverso dalla cessione della assegnazione. Concordo con quanto ha detto il senatore Trabucchi, ma bisogna che studiamo un limite per ciascun Ente. Non si può farlo globalmente per tutti gli Enti. In questo caso, chi farebbe la divisione dei 50 miliardi?

DE LUCA CARLO. Il Ministro.

MARINA. Comunque non sarà male porre anche una limitazione territoriale.

PRESIDENTE. Lei, dunque, ritira i due emendamenti all'articolo 2?

MARINA. Mi riservo di ripresentarli all'articolo 3.

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 2, resta pertanto l'emendamento dei senatori De Luca Carlo e Angelilli, che tende ad aggiungervi, in fine, le seguenti parole: « fino ad un massimo di 50 miliardi di lire complessivamente ».

Il senatore De Luca Carlo ha facoltà di svolgerlo.

DE LUCA CARLO. Ho esposto implicitamente le ragioni dell'emendamento durante il mio precedente intervento in sede di dichiarazione di voto. Esso si mantiene nei limiti previsti dalla relazione ministeriale. Il Parlamento accorda l'autorizzazione agli Enti di procu-

rarsi i fondi fino a tale limite e naturalmente il Ministro rimane arbitro di decidere caso per caso quali possono essere le necessità degli Enti stessi, che noi non possiamo prevedere. Sarà quindi l'Esecutivo che sui 50 miliardi complessivi procederà alle assegnazioni, se e dove crederà di farle.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Mi sembra che il secondo emendamento del senatore Marina sia pertinente all'articolo 2 e che pertanto vada discusso in tale sede.

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha ritirato l'emendamento riservandosi di presentarlo in sede di articolo 3.

CONDORELLI. Non vorrei che in tale sede si eccepisse una preclusione nei confronti dell'emendamento Marina.

PRESIDENTE. Posso assicurarla che non vi è alcuna preclusione.

Riprendiamo quindi la discussione sull'emendamento del senatore De Luca Carlo.

Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come ho già detto, io sono favorevole all'emendamento. Devo però far presente questa circostanza, che ho rilevato dalle parole del senatore Marina. Facendo un rapporto tra la somma preventivata e le somme stanziare, l'emendamento del senatore De Luca è, diciamo così, abbondante, perchè va oltre per 9 miliardi; questo con un riferimento preciso alle spese proprie della trasformazione di terreni che sono già in possesso degli Enti.

Questa legge però si occupa anche del Delta padano e della bonifica delle valli del Delta padano; quindi potrebbe anche prevedersi la possibilità di prestiti esteri per tali opere di bonifica e di trasformazione. In questo caso ci sarebbe una capienza limitata. Vuol dire che, se il Senato non ritiene in questo momento di andare al di là di quello che è il limite mas-

simo previsto dal senatore De Luca, per eventuali prestiti esteri che dovessero riguardare questi aspetti particolari si tornerà al Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori De Luca Carlo e Angelilli tendente ad aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 2 le seguenti parole: « fino ad un massimo di cinquanta miliardi di lire complessivamente », emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Spezzano, Bosi, Gramegna, Ristori e Sereni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 2. Il senatore Ristori ha facoltà di svolgerlo.

RISTORI. Già nel disegno di legge presentato dal Ministro dell'agricoltura, di concerto con altri Ministri, non vi era menzione di questo secondo comma, che afferma testualmente che « all'ammortamento di prestiti si può provvedere anche con i proventi complessivamente considerati delle intere quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, le quali non possono essere utilizzate dagli Enti e Sezioni di cui all'articolo 1 senza l'assenso del Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

Noi pensiamo che sia già sufficiente la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi così come è prevista all'articolo 2, nel primo comma; per cui noi riteniamo superfluo il secondo comma, tanto più che ci preoccupa il fatto che, nella eventualità di difficoltà da parte degli assegnatari nel far fronte al pagamento delle annuali quote di riscatto della terra, si possono, nel tempo, addirittura espropriare le terre medesime, tanto più per soddisfare le esigenze del capitale estero investito in funzione della stessa riforma fondiaria. Per queste considerazioni invitiamo i colleghi a riflettere su questo pericolo e con-

seguentemente a votare per la soppressione di questo secondo comma che noi riteniamo superfluo a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI. La Commissione chiede che si respinga l'emendamento in quanto vi è già stata una rettifica da parte della Commissione che in maggioranza ha proposto di adottare l'espressione « si possono » e non « si debbono ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con il parere della Commissione tanto più che non vedo il pericolo che è stato prospettato dal senatore Ristori. In fondo noi abbiamo fatto un preventivo di spesa di 625 miliardi e prevediamo, con l'emendamento che è stato approvato precedentemente, che vi sia la possibilità di contrarre prestiti per una somma non superiore ai 50 miliardi. Vorrebbe dire allora che non ci si deve poter attendere come restituzione di quote di riscatto nemmeno la somma di 50 miliardi sui 625 che noi spendiamo. Sarebbe veramente un prevedere i rapporti tra assegnatari ed Enti di riforma su una base, mi si permetta di dire, inammissibile, perchè è vero che noi dobbiamo tener conto della sopportabilità dell'onere, ma è anche vero che la sopportabilità dell'onere non può condurci a non incassare come Enti di riforma 50 miliardi sulla somma di 625 che spendiamo per la trasformazione. Non c'è il pericolo che, d'altra parte, si perda una garanzia necessaria sia per tranquillizzare il Tesoro, sia per tranquillizzare coloro che debbono farci dei prestiti. *(Interruzione dalla sinistra)*. Non c'è nessuno scapito per i contadini perchè se facciamo una riforma fondiaria spendendo 625 miliardi è impossibile che in 30 anni non riusciamo a prendere 50 miliardi.

PRESIDENTE. Senatore Ristori, insiste nel suo emendamento?

RISTORI. Insisto, signor Presidente, anche perchè sull'utilizzo di queste somme di quote riscatto terra per lavoro di trasformazione fondiaria il Ministro ieri volle respingere un nostro emendamento che consentiva eventualmente agli assegnatari in primo luogo di far fronte alle quote riscatto terra anzichè agli obblighi derivanti dalla trasformazione fondiaria od addirittura dalle anticipazioni; per cui in molti casi si potrebbe avere una morosità involontaria e quindi disdette emesse a danno degli assegnatari stessi. Pertanto insisto ed invito i colleghi a tener conto di questa realtà.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Confesso di non aver compreso bene quello che teme il senatore Ristori perchè, se non sbaglio, il prestito all'estero non lo fanno gli assegnatari. Essi non possono essere eseguiti dal creditore perchè con essi non si costituisce il rapporto. Ora la garanzia dello Stato vige anche se nella legge è detto che le disponibilità delle quote saranno destinate a questi scopi. Ma nel rapporto creditore o debitorio non entrano gli assegnatari. Entrano l'Ente, chi dà il denaro e lo Stato.

RISTORI. Ma l'Ente ha il riservato dominio.

DE LUCA CARLO. Lo Stato provvederà come meglio crederà in funzione delle inadempienze eventuali, ma in dipendenza del titolo generale. Si tratta cioè di un debito che l'assegnatario assume nei confronti dell'Ente ed attraverso l'Ente, nei confronti dello Stato, che è indipendente dal rapporto creditizio che stiamo esaminando. Ragione per cui il dubbio del senatore Ristori mi pare che non possa essere preso in considerazione. Infatti, se non c'è un rapporto non si profila alcun pericolo e non c'è pertanto ragione di accettare l'emendamento.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Vorrei fare una domanda al senatore Ristori. Come crede che l'Ente possa far fronte al pagamento degli obblighi che sta per assumere? Come può far fronte al pagamento delle annualità dei mutui per i quali dovrà assumere concreti impegni e concedere garanzie? Non è possibile che lo Stato intervenga con una nuova concessione a fondo perduto. Evidentemente qui si tratta di debiti che rientrano nell'amministrazione degli Enti stessi. Non vedo altra maniera per far fronte alle esigenze e agli impegni degli Enti.

RISTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RISTORI. Insisto sul mio emendamento. Al senatore Carelli vorrei dire che la risposta è semplice. Si sostiene che lo Stato « può », ma è logico che se prima vi era « deve » vi era già un obbligo tassativo nel precedente disegno di legge d'iniziativa governativa. Se è stato commesso un errore in questo senso, se errore si può chiamare, è stato proprio perchè la Commissione ha voluto attenuare l'impegno dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Spezzano, Bosi ed altri, tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 2, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2. Chi li approva è pregato di alzarsi.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 3.

Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualità e di emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni disposte ai sensi del precedente articolo 1 limitatamente agli importi relativi a due esercizi successivi.

Su tali operazioni e sui relativi interessi gli Enti e le Sezioni speciali, a norma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1954, n. 543, restano ammessi alla esenzione da ogni imposta presente e futura.

Le riduzioni ed agevolazioni fiscali previste a favore degli Enti e delle Sezioni speciali dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629; 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230; 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 4 della legge 25 marzo, 1953, n. 224, rimangono in vigore per tutta la durata dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

Gli atti rogati in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, sono esenti dalla tassa di cui al testo unico delle leggi sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, tabella allegata B, n. 1.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica agli Enti o alle Sezioni speciali la disposizione di cui all'articolo 31 della legge 12 maggio 1950, n. 230, relativa al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

PRESIDENTE. Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Sul secondo comma il senatore Marina ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*: « Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sono autorizzati a contrarre prestiti in Italia nella misura massima complessiva di 50 miliardi di lire ».

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARINA. L'emendamento da me proposto è in ordine al fatto di avere rinviato (per le ragioni che sono state qui esposte, cioè che l'articolo 2 era stato formulato *ad hoc* semplicemente per i prestiti all'estero) la questione dei prestiti che debbono essere contratti in Italia. Prevedendo la possibilità di contrarre prestiti all'estero, dobbiamo pensare che questi prestiti possono anche non essere contratti, di modo che io propongo che questa facoltà data agli Enti sia trasferita nell'articolo 3, per mezzo del mio emendamento, prevedendo esso la possibilità di prestiti da contrarsi in Italia. Infatti l'aver autorizzato gli Enti a contrarre prestiti all'estero non vuol dire che essi possano essere effettivamente contratti, in quanto può darsi che questa realizzazione non abbia praticamente luogo. Da qui la necessità di stabilire una clausola che consenta l'acquisizione di prestiti anche in Italia. In effetti il mio emendamento potrebbe mettere in condizione gli Enti medesimi di acquisire questi 50 miliardi con prestiti assunti in Italia.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Sono contrario all'emendamento del senatore Marina anche perchè l'integrale applicazione del comma primo dell'articolo 3 dispone della capienza, veramente considerevole, di 200 miliardi. Limitando a 50 miliardi i prestiti in Italia, come proposto dall'onorevole Marina, si potrebbe verificare la eccessiva contrazione delle disponibilità degli Enti necessarie per completare l'opera di trasformazione fondiaria. Lasciando il primo comma dell'articolo 3 nella formulazione proposta dal Governo aumentano le possibilità di evitare i prestiti all'estero.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Marina.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Su questo emendamento che riguarda i

prestiti da contrarsi in Italia ed all'estero, la Commissione ha già dichiarato che ritiene di rimettersi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Fermo restando che noi abbiamo già approvato il limite per i prestiti all'estero, il primo comma dell'articolo 3 porta già un limite per ciò che riguarda queste operazioni. (*Interruzione del senatore Marina*). Noi prevediamo due tipi di operazione: il tipo di operazione « cessione di annualità » e l'altra operazione « emissione di obbligazioni ». Prevediamo però che queste operazioni non possano essere fatte se non limitatamente agli importi relativi a due esercizi successivi. Quindi vi è un limite massimo per queste operazioni, tanto per ciò che riguarda gli sconti di annualità quanto per ciò che riguarda l'emissione di obbligazioni; e spiego perchè anche per l'emissione di obbligazioni: trattandosi di Enti che non hanno fini di lucro, nell'ambito delle loro disponibilità questi Enti possono anno per anno anticipare le spese che si avranno successivamente. Io avevo previsto un maggior numero di annualità; di intesa col Ministero del tesoro sono stato portato a ridurre queste annualità a due ed accetto questo limite.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Qui si ricade nell'equivoco di prima. I prestiti non hanno nulla a che vedere con le cessioni di quote. I prestiti sono finanziamenti completativi delle assegnazioni. Siccome abbiamo previsto di poter contrarre prestiti per 50 miliardi all'estero, e non è detto che si possano effettivamente contrarre, dato che prevederli è un conto, ma contrarli è un altro, perchè voler proibire agli Enti di poter contrarre nello stesso limite dei 50 miliardi in Italia prestiti che non hanno niente a che vedere con la cessione delle quote, essendo prestiti a se stanti, come lo sono quelli esteri?



COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora, senatore Marina, mi usi la cortesia di presentare un emendamento di questo tenore: oltre le operazioni di emissione di obbligazioni e lo sconto di annualità, gli Enti possono contrarre prestiti, per le cifre di stanziamento previste dalla presente legge, per un ammontare *x*.

Allora risulterà chiaro che questi Enti hanno 584 miliardi complessivamente, possono fare operazioni di sconto di annualità ed emettere obbligazioni nei limiti di questo stanziamento, ed in più possono contrarre prestiti all'interno per una cifra da stabilire.

PRESIDENTE. Prima di invitare il senatore Marina a modificare il suo emendamento in questi termini, vorrei sapere se ella lo accetterebbe.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi riservo di discuterlo.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Credo che qui sia necessario chiarire le idee. Mi pare che l'onorevole Ministro volesse farlo, ma forse non l'hanno lasciato finire.

Gli Enti hanno la possibilità di contrarre prestiti all'estero fino ad un limite complessivo massimo di 50 miliardi di lire. Come pagheranno questo prestito? Abbiamo detto che potranno adoperare i rimborsi che vengono in conto prezzo, cioè sostanzialmente quelle entrate che dovrebbero in teoria essere rimborsate allo Stato, perchè lo Stato ha emesso le obbligazioni in conto prezzo. Quindi gli Enti possono pagare i prestiti all'estero con i rimborsi di un capitale che lo Stato viceversa paga estinguendo le obbligazioni della serie speciale riforma fondiaria, obbligazioni emesse in conto prezzo di espropriazione; e speriamo possano bastare.

Se queste entrate non arriveranno a coprire i 50 miliardi, questi verranno estinti sulle entrate degli ultimi anni, altrimenti verranno estinti a carico della collettività nazionale, se lo Stato avrà dato la garanzia.

Questo per parlare in termini molto chiari. La verità è questa.

Secondo punto. Ci sono le annualità. Noi avremmo dovuto dare i 200 miliardi tutti in una volta, ma non è possibile dare i 200 miliardi tutti a carico del bilancio di un esercizio, altrimenti il disavanzo andrebbe a limiti non tollerabili dal Parlamento italiano; allora i 200 miliardi li abbiamo suddivisi in un certo numero di annualità. Per queste annualità abbiamo dato la possibilità di cedere le due annualità successive, in modo da realizzare immediatamente l'importo di due annualità, al valore attuale.

Con questi importi che cosa potrà fare ciascun Ente? Dovrà probabilmente pagare dei conti vecchi, e se gli resterà qualche fondo potrà fare qualche cosa di più, ma prevalentemente dovrà estinguere delle obbligazioni che già sono contratte. Gli Enti dovranno ridursi quindi a vivere poi con le annualità ordinarie e di anno in anno andare a scontare la nuova annualità straordinaria che diventa scontabile, per pagare i conti vecchi e per fare qualche cosa di nuovo potendo.

Al di là di queste operazioni che cosa noi possiamo permettere agli Enti? Niente di più fuorchè di contrarre quei debiti a breve termine, che possono essere cioè estinti nel periodo dell'anno o che possono essere coperti da assunzioni di credito verso assegnatari, crediti sicuramente realizzabili. Altre facoltà non possiamo dare perchè, come osservava il Ministro, questi Enti non sono di speculazione, non possono sperare di guadagnare nè con la vendita di aree fabbricabili nè con altri sistemi di questo genere. Non possono sperare di realizzare altro che quanto è dato dallo Stato e dagli assegnatari.

A medio o breve termine non è possibile fissare limiti come i 50 miliardi. Potrebbe essere solo fissato il limite normale che dovrebbe essere dato dall'importo che può essere realmente pagato nell'anno o che può essere recuperato dagli assegnatari; praticamente gli En-

ti potranno scontare i debiti degli assegnatari, aggiungendo la propria firma. Uno di questi Enti, infatti, sconta cambiali in Banca, altri invece fanno debiti in proprio e corrispondentemente accendono crediti.

Mi dice il collega Carelli che due successive annualità sono circa 70 miliardi. Ma quando noi parliamo di sconto di 70 miliardi pagabili praticamente in due anni, questi 70 miliardi hanno la disgrazia di ridursi a poco più di 50, come dice il senatore Marina. Ecco perchè si può lasciare il primo comma come deliberato e riservarci poi, quando esamineremo i bilanci preventivi degli Enti, di vedere se essi siano stati nei limiti del possibile nell'assumere debiti e concedere crediti a breve o medio termine. Avendo mangiato in precedenza l'erba dei contributi dello Stato, essi non possono nutrirsi che di quello che verrà normalmente dalla loro normale gestione.

Mi pare che queste considerazioni possano portare il Senato a non approvare, come inutile, un emendamento che fissi la possibilità entro determinati limiti del credito interno, e a ripetere invece che le uniche possibilità che gli Enti avranno negli anni venturi saranno quelle che già abbiamo fissato in sede di finanziamento a titolo di capitale, cioè di scontare le due annualità successive. Vedremo poi in sede di preventivo se saranno rimasti nei limiti delle loro possibilità.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. È proprio vero che noi stiamo per chiarirci le idee! Io non credevo che si potesse pensare che noi della destra coltivassimo uno scopo che sarebbe al di fuori della nostra politica: quello di spingere verso l'accrescimento delle spese.

Noi dicevamo che quei 50 miliardi si dovevano procurare all'estero o, preferibilmente, in Italia. Non si tratta affatto di aumentare. È per questo che insistevo che il luogo di esaminare l'emendamento era proprio l'articolo 2. Adesso è veramente un po' fuori posto. Ad ogni modo ho cercato di salvare da ogni preclusione il concetto.

In sostanza il nostro concetto è che questi 50 miliardi si possono trovare all'estero, si possono anche trovare in Italia. Ma bisogna non andare nemmeno per una lira al di là dei 50 miliardi. Se veramente dovessi manifestare un augurio, sarebbe questo: innanzi tutto, che non ci sia bisogno dei 50 miliardi; ma che, se ce ne fosse bisogno, essi si trovino in Italia. La parte che in Italia non si trovasse, sarà procurata all'estero, ma sempre entro il limite.

Caro senatore Trabucchi, se lei è un fiero difensore del bilancio dello Stato, le assicuro che noi non le siamo secondi. Anzi lei in certi momenti non può fare a meno di indulgere alle tendenze del suo partito. Noi siamo esenti da ciò. E con ciò ci troviamo sempre un poco più avanti di lei.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 3, proposto dal senatore Marina. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 3. E, in via subordinata, un emendamento aggiuntivo. Si dia lettura di tale emendamento.

TOMÈ, *Segretario*:

« *Aggiungere al secondo comma il periodo seguente:*

” È in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603 ” ».

PRESIDENTE. Il Governo ha inoltre proposto la soppressione del terzo e del quarto comma. L'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io chiedo non di sopprimere il secondo comma, ma di sopprimere gli emendamenti soppressivi del Governo.

Rinuncio infatti agli emendamenti soppressivi ed insisto sull'emendamento subordinato,

vale a dire aggiungere al secondo comma il periodo seguente: « È in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603 ».

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Noi siamo contrari all'emendamento subordinato del Governo. Tutto il sistema della legislazione sugli Enti di riforma è stato sempre aspirato all'applicazione delle più ampie esenzioni fiscali. Anche nell'ipotesi di emissione di obbligazioni, che abbiamo visto dovrebbero corrispondere a crediti degli Enti verso lo Stato e non sarebbero che una forma di sconto di annualità, cioè la riscossione anticipata di un credito, mantenere un aggravio fiscale non significa altro che diminuire l'ammontare del finanziamento agli Enti. Ciò mi sembra contrario al resto del sistema, una riduzione degli stanziamenti attraverso un inutile giro. Per questo chiediamo che il testo della Commissione sia mantenuto.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Ho l'impressione, anzi la certezza che, tutte le volte che si parla di liberare qualcuno dagli oneri finanziari e fiscali, che pur si rovesciano a carico dello Stato, si faccia a chi corre di più. Tutto questo per me dovrebbe essere una buona volta precluso.

Il cittadino, per quella qualunque attività che compie, sia esso il cittadino ente o il cittadino singolo, deve sottostare alla legge dello Stato. Le esenzioni non hanno alcuna ragione d'essere, non costituiscono una facilitazione, specialmente dove, come nel caso, lo Stato è quello che paga; ma creano invece una sperequazione tributaria nei confronti dei cittadini della stessa Nazione, proprio là ove la giustizia esige un trattamento rigorosamente uguale per tutti.

Ragione per cui io sono favorevole all'emendamento soppressivo del Governo.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Onorevole De Luca, io non comprendo dove si voglia arrivare con questo emendamento e con gli altri soppressivi del terzo e del quarto comma. Ci troviamo di fronte alla necessità di utilizzare somme per il completamento della trasformazione fondiaria e di concedere agevolazioni a tutti gli Enti che affrontano un problema di sì alta importanza sociale.

DE LUCA CARLO. Si crea un malcostume!

CARELLI. Ma che malcostume! Non è possibile andare avanti in questo modo! Non capisco come si possa da una parte chiedere prestiti all'estero e in Italia, e dall'altra imporre tributi fiscali di notevole pesantezza, senza rallentare l'attività di miglioramento e di trasformazione fondiaria che gli Enti debbono sostenere. Ora, è meglio essere obiettivi e chiari; ed io chiedo scusa all'onorevole Ministro se in questo momento non sono del suo parere, sia nei riguardi del primo emendamento, sia degli altri emendamenti, che importano una certa spesa, comunque sempre cospicua che va a detrimento del completamento delle opere di trasformazione. Dichiaro che voterò contro gli emendamenti proposti dal Governo.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Ma il Governo li ha ritirati!

PRESIDENTE. Ha ritirato quello che riguarda il terzo e il quarto comma, non l'emendamento aggiuntivo al secondo comma.

CARELLI. Ma io prendo occasione anche per dichiarare che, nei riguardi del terzo e del quarto emendamento, sono ugualmente contrario.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Anch'io sono contrario, perchè chi paga è la stessa fonte. Se noi facciamo pagare attraverso tasse questi atti, praticamente diminuiamo la possibilità degli Enti di

effettuare delle spese e di conseguenza dovremo poi — per sopperire alle spese maggiori che si hanno attraverso le tasse — finanziare ancora gli Enti, mediante la stessa fonte: il bilancio dello Stato.

Per questi motivi, ed anche per motivi di semplicità contabile — poichè, quando c'è possibilità di fare degli atti senza registrazioni inutili, mi pare sia il caso di fare così — mi dichiaro contrario all'emendamento del Governo.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Per il terzo e il quarto emendamento, pur con dispiacere, aderisco al ritiro da parte del Governo della proposta soppresiva. Ma, per l'emendamento che riguarda le obbligazioni, bisogna tener conto del fatto che le obbligazioni sono destinate a circolare sul mercato; e, se noi abbiamo approvato una legge generale per cui tutte le obbligazioni sono sottoposte ad una determinata tassa, non possiamo cominciare a creare delle eccezioni; altrimenti alteriamo la situazione di mercato.

CARELLI. Ma sarà una ragione di più per venire incontro alle esigenze degli Enti, che operano nell'interesse sociale!

TRABUCCHI. Nel campo delle obbligazioni l'imposta deve essere uguale per tutti. Se cominciamo ad aprire una breccia anche in questo campo, arriviamo veramente non solo ad alterare il principio, che purtroppo è rimasto solo principio, dell'equiparazione dei contribuenti, ma anche ad alterare la circolazione dei titoli obbligazionari, circolazione che attualmente esige pari trattamento per tutte le obbligazioni.

PRESIDENTE. Poichè il Governo mantiene solo l'emendamento aggiuntivo al secondo comma, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 3 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento aggiuntivo del Governo.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La Commissione aveva già rinviato a tutte le leggi indicate nell'articolo una per una. Queste leggi sono tutte operanti e la ragione per la quale il Governo almeno per bocca dell'onorevole Sottosegretario alle Finanze ne domandava la soppressione era perchè si riteneva che in sostanza la norma fosse pleonastica. Ma noi pensavamo che *repetita juvant*. Prendo atto con piacere che viceversa oggi l'onorevole Ministro dell'agricoltura ritira i suoi emendamenti soppressivi e perciò lascia integre tutte le facilitazioni fiscali che sono state studiate dalla Commissione. Naturalmente per concedere qualche piccola cosa il Governo propone oggi un emendamento con grande plauso del senatore Trabucchi, il quale è un rigido difensore della finanza pubblica e con grande scandalo nostro perchè noi riteniamo che un'opera altamente sociale come quella della riforma fondiaria per tutto quello che fanno gli Enti e per tutti i benefici che essi compiono deve essere esonerata anche da questa imposta. Perciò la Commissione esprime parere contrario all'emendamento del Governo aggiungendo un'altra considerazione: non è vero, caro collega Trabucchi, che la legge che ha istituito il 6 agosto 1954 l'imposta sulle società e le modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari non abbia fatto delle eccezioni. Essa ha esonerato, per esempio, le cooperative, ha esonerato i Consorzi di bonifica e una sfilza di altri Enti. Quindi, poichè si va ad incrinare quello che è il favore che noi vogliamo per questi Enti, e poichè si tratta di lieve sacrificio, noi preghiamo il Governo di ritirare anche questo suo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo mantiene il suo emendamento?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo mantiene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento proposto dal Governo, non accettato dalla Commissione, tendente ad aggiungere

al secondo comma il periodo seguente: « È in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 503 ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli all'emendamento del Governo si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

*(Il Senato approva).*

PRESIDENTE. Poichè il Governo ha rinunciato agli emendamenti soppressivi del terzo e del quarto comma, metto ai voti il terzo il quarto e il quinto comma dell'articolo 3. Chi li approva è pregato di alzarsi.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

#### Art. 4.

Gli Enti e le Sezioni speciali possono svolgere attività di assistenza tecnica e di istruzione professionale anche a favore degli altri piccoli proprietari coltivatori, nei territori di rispettiva competenza, sulla base di programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detti coltivatori possono essere ammessi a far parte delle Cooperative o Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Spezzano, Bosi, Gramagna, Ristori e Sereni. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 10 miliardi per svolgimento di attività di as-

sistenza tecnica ed istruzione professionale a favore dei coltivatori, singoli od associati in cooperative, dei territori di cui alla presente legge, in ragione di un miliardo per l'esercizio 1956-57 e di 1.500 milioni per ciascun esercizio successivo, sino all'esercizio 1962-63 ».

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, ci è sembrato oltre modo pericoloso confondere, con il provvedimento che stiamo discutendo, gli assegnatari e i coltivatori diretti non assegnatari. Nello stesso tempo ci rendiamo perfettamente conto che anche questa categoria ha diritto all'assistenza e all'aiuto. Pertanto abbiamo proposto l'emendamento, il quale mira ad affermare il diritto all'assistenza, regolandolo però diversamente. Riteniamo che non vi sia alcun motivo perchè il nostro emendamento non venga approvato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è della stessa opinione della Commissione, anche perchè nell'emendamento non è prevista la copertura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4, presentato dai senatori Spezzano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Il senatore Menghi ha presentato tre emendamenti all'articolo 4. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Al primo comma, inserire dopo le parole: " le Sezioni speciali " le altre: " di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura " ».

« Al secondo comma, inserire dopo le parole :  
" Detti coltivatori " le altre : " i cui terreni  
ricadano nei territori di riforma fondiaria " ».

« Aggiungere il seguente comma :

" Ai coltivatori di cui al presente articolo è  
concessa piena libertà di associarsi ad altre  
libere organizzazioni nazionali già esistenti per  
il perseguimento delle loro finalità tecniche ed  
economiche " ».

PRESIDENTE. Il senatore Menghi ha fa-  
coltà di illustrare questi emendamenti.

MENGHI. Il primo emendamento tende a  
che il lavoro, che si deve fare, di assistenza  
tecnica e di istruzione professionale, sia svolto  
di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agri-  
cultura, perchè è giusto che questi non siano  
messi in disparte anche nella nuova attività  
così utile all'agricoltura.

Con il secondo emendamento si stabilisce  
che le nuove cooperative si debbano creare  
esclusivamente entro il perimetro dei compren-  
sori di riforma. Noi sappiamo in proposito che  
per l'articolo 23 della legge Sila, trasfuso poi  
anche nella legge Stralcio, gli assegnatari si  
debbono costituire, a pena di decadenza dal di-  
ritto di assegnazione, in cooperative. Ora av-  
viene qualche volta questo fatto, che ci sono  
piccoli proprietari terrieri i quali si trovano  
dentro il perimetro dei comprensori degli enti  
di riforma abbandonati a se stessi. Allora è  
giusto che gli enti di riforma possano costi-  
tuire cooperative anche fra di loro nel loro in-  
teresse.

Ma poichè non sono cooperative obligato-  
rie, come impone l'articolo 23 della legge Sila,  
ho presentato un terzo emendamento che dà la  
facoltà ad esse di associarsi alle organizzazio-  
ni nazionali preesistenti.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Approvo gli emendamenti pro-  
posti dal senatore Menghi, in particolare quello  
che si riferisce agli Ispettorati provinciali del-  
l'agricoltura.

È ormai quasi abitudine che gli Ispettorati  
provinciali dell'agricoltura vengano sostituiti  
nella loro funzione da altri Enti. Si tende cioè  
a creare il cosiddetto agronomo condotto, in-  
dipendentemente dall'attività svolta dagli or-  
gani periferici del Ministero dell'agricoltura.

Ebbi già occasione di dire che non possiamo  
identificare l'agronomo condotto con il veteri-  
nario condotto o con il medico condotto, ap-  
punto perchè, mentre il veterinario e il me-  
dico operano su unità biologiche a sè stanti,  
l'agronomo condotto dovrebbe invece operare  
su unità economica che non può essere consi-  
derata a sè stante, ma innestata all'economia  
della Regione, della Nazione, e in questo mo-  
mento, anche del continente europeo. Occorre  
pertanto un organo coordinatore e sarà bene,  
onorevole Ministro, che nella revisione delle  
attività e delle funzioni degli Ispettorati pro-  
vinciali dell'agricoltura, ella tenga conto della  
necessità di aumentare l'organico degli Ispet-  
torati, inserendovi, se necessario, i tecnici de-  
gli Enti, ma sempre secondo la necessità or-  
ganizzativa degli Ispettorati i quali seguono  
un indirizzo centrale coordinato e un indirizzo  
rispondente alle esigenze dell'economia agrico-  
la nazionale.

Per questa ragione darò voto favorevole al-  
l'emendamento Menghi ed invito l'onorevole  
Ministro a volere esaminare l'opportunità di  
allargare l'influenza di azione e l'organico de-  
gli Ispettorati, perchè possano sempre meglio  
sviluppare le particolari funzioni di coordina-  
mento della propaganda tecnica ed organizza-  
tiva ai fini produttivistici.

DE LUCA LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Siamo favorevoli ai tre  
emendamenti proposti dal collega Menghi. Però,  
per quanto riguarda il terzo emendamento,  
quello che si riferisce alla possibilità per i col-  
tivatori di associarsi ad altre libere organiz-  
zazioni nazionali già esistenti, non vorremmo  
che si creassero equivoci. Cioè, per libere orga-  
nizzazioni intendiamo le cooperative che non  
sono state costituite dagli Enti di riforma,  
quindi tutte, o i famosi liberi sindacati?

MENGHI. Quelle al di fuori.

DE LUCA LUCA. Quindi tutte. Siamo allora favorevoli anche al terzo emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo sul primo emendamento del senatore Menghi.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto, ed accetto anche le esortazioni del senatore Carelli.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo emendamento del senatore Menghi, accettato dal Governo, tendente ad inserire, al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole: « le Sezioni speciali », le altre: « di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue un emendamento dei senatori Agostino, Fabbri, Negri e Bardellini tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « piccoli proprietari coltivatori » con le altre: « coltivatori diretti ».

CERUTTI. Domando di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Signor Presidente, il testo dell'articolo, parlando di piccoli proprietari coltivatori, contiene in sé una restrizione ed un allargamento che, a nostro avviso, sono entrambi non consoni a quella che è l'intenzione della legge. Gli Enti debbono svolgere, secondo questo articolo, una attività di assistenza tecnica e di istruzione professionale, che va svolta naturalmente verso coloro che realmente prestano la loro opera nella diretta coltivazione dei campi. Ora questi possono essere proprietari e anche coltivatori non proprietari. Sembrerebbe invece, secondo il testo della Commissione, che l'affittuario, ad esempio, non possa godere dell'assistenza degli Enti. D'altra parte sembrerebbe che il piccolo proprietario, che non è coltivatore diretto ma ha

dato i suoi beni in affitto, possa goderne, visto che non si è usata la formula, così largamente entrata nella nostra terminologia legislativa: coltivatore diretto.

Il nostro emendamento non ha altro scopo che quello di precisare i termini, ritenendo di avere meglio espresso un concetto non diverso da quello del testo della Commissione. Speriamo perciò che una volta tanto un nostro emendamento possa essere accolto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI. La Commissione è favorevole.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Propongo di sostituire le parole « coltivatori diretti » con le altre « conduttori coltivatori diretti ». Questa frase comprende sia l'affittuario, sia il piccolo proprietario. Diversamente verremmo a creare evidenti equivoci. (*Interruzione del senatore Fortunati*). In considerazione di quanto ha esposto il collega Cerutti nei riguardi degli affittuari coltivatori e che nell'articolo si parla di proprietari coltivatori, io penso che le due categorie siano comprese in quella meglio individuata dei conduttori coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io sono favorevole e credo che non sussistano preoccupazioni per eventuali equivoci, in quanto la dizione « coltivatori diretti » è già contenuta in varie leggi precedenti e basta pertanto rifarsi ad esse per avere la definizione esatta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Agostino ed altri, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 4 le parole « piccoli proprietari coltivatori », con le altre « coltivatori diretti », emendamento ac-

ceffato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al primo comma il senatore Tartufoli ha presentato un emendamento, tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « che debbono includere anche il settore della gelsibachicoltura ».

Il senatore Tartufoli ha facoltà di svolgerlo.

TARTUFOLI. Innanzi tutto ringrazio l'onorevole Presidente che mi ha così sempre presente da chiamarmi in causa anche quando non c'entro. Di questo sono lieto, perchè una menzione del Presidente conferisce sempre prestigio anche a chi prestigio non ha.

Confesso francamente che il mio emendamento è stato un ripiego suggeritomi dall'andamento della discussione quando ho visto che determinati emendamenti si sono trasformati in ordini del giorno. Avevo infatti intenzione di presentare sull'argomento un ordine del giorno. Non ero presente nel periodo in cui gli ordini del giorno potevano essere presentati ed allora sono ricorso al ripiego di presentare un emendamento. L'emendamento però in sostanza non è molto pertinente ed in relazione all'articolo; è una piccola gherminella da uomo in buona fede che ama un determinato settore e che cerca di fare il suo meglio per esso.

In sostanza dunque io avevo intenzione di presentare un ordine del giorno e di illustrarlo anche ampiamente. Per rispetto all'ora tardissima ormai (anche se si poteva rimandare questa discussione domani) io mi limito a legervi l'ordine del giorno che ha determinato la presentazione dell'emendamento, riservandomi peraltro in sede di bilancio dell'agricoltura di intervenire, anche ampiamente, sul problema della sericoltura nazionale sul quale è giusto che si orienti l'attenzione del Senato.

L'ordine del giorno è il seguente:

« Il Senato della Repubblica, convinto che debbasi ricercare ogni mezzo idoneo per intensificarsi della possibilità produttiva delle aziende concesse agli assegnatari dei comprensori di riforma fondiaria;

considerato che la gelsibachicoltura costituisce, in molte zone entrate nei comprensori stessi, una tradizione una volta efficiente e diffusa, tanto che esistono ancora gelsi ad alto fusto non più usati per l'allevamento del baco da seta;

invita il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a dare disposizioni affinché gli organi dirigenti i piani di produzione considerino la gelsibachicoltura come un settore da non trascurare nella impostazione aziendale tenendone presenti le modeste esigenze fin dall'inizio dell'appoderamento;

considerando fra l'altro che la produzione del bozzolo non incide sulle possibilità di altre produzioni agricole essenziali alla impresa coltivatrice, ma ne costituisce un prezioso complemento, colla eventualità anche che ne derivino attività di trasformazione rivivificanti tradizioni artigiane in seno al nucleo agricolo di grande significato e di portata economica non indifferente, quando si valuti specialmente la disponibilità di braccia che fra gli assegnatari in genere già oggi si manifesta;

e considerando infine che la sericoltura italiana anche nei confronti del Mercato comune si trova nella condizione privilegiata di essere l'unica efficiente e in possibilità di progressivo potenziamento ragionevole e adeguato ».

Su questo ordine del giorno chiedo che il Ministro esprima il suo pensiero. (*Interruzione del senatore Ristori*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Tartufoli, insiste sull'emendamento?

TARTUFOLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).



Passiamo al secondo comma. I senatori Agostino, Fabbri, Negri e Bardellini ne hanno proposto la soppressione.

AGOSTINO. Rinunciamo all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'emendamento aggiuntivo, presentato dal senatore Menghi, sul secondo comma, emendamento già svolto dal presentatore.

TOMÈ, *Segretario*:

« Al secondo comma, inserire dopo le parole: " Detti coltivatori " le altre: " i cui terreni ricadano nei territori di riforma fondiaria " ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dal senatore Menghi, emendamento accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia nuovamente lettura del secondo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Menghi, emendamento già svolto dal presentatore.

TOMÈ, *Segretario*:

« Aggiungere il seguente comma:

" Ai coltivatori di cui al presente articolo è concessa piena libertà di associarsi ad altre libere organizzazioni nazionali già esistenti per il perseguimento delle loro finalità tecniche ed economiche " ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io sono d'accordo sul contenuto, ma non so se sia necessario inserirlo nella legge, perchè mi pare non si possa dubitare di un diritto del genere; si tratta di una materia molto delicata.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Vorrei far rilevare all'onorevole Ministro che le cooperative degli Enti non possono, almeno allo stato attuale, aderire liberamente alle associazioni esistenti al di fuori degli Enti. Quindi io faccio la distinzione fra le cooperative degli Enti e le cooperative costituite al di fuori degli Enti: cioè a dire, le nuove cooperative costituite al di fuori degli Enti possono associarsi alle organizzazioni nazionali.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Forse possiamo rifletterci meglio nel prosieguo della discussione, ma l'emendamento dice: « Ai coltivatori di cui al presente articolo è concessa piena libertà di associarsi ad altre libere organizzazioni nazionali già esistenti per il perseguimento delle loro finalità tecniche ed economiche ». Ora, qui non c'è altro mezzo per partecipare alle organizzazioni nazionali, se non partecipare alle cooperative, le quali poi possono partecipare alle organizzazioni nazionali.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Poichè l'onorevole Ministro mi garantisce che queste nuove cooperative hanno la libertà di associarsi alle organizzazioni na-

zionali già esistenti, non insisto; prendo atto della parola assicuratrice dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Menghi non insiste nel suo emendamento metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Per lo svolgimento di una interpellanza e per le risposte scritte ad interrogazioni.**

PASTORE RAFFAELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE RAFFAELE. Onorevole Presidente, desidererei sollecitare la risposta ad una interrogazione con richiesta di risposta scritta (n. 2630), da me presentata il 24 gennaio scorso, e rivolta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, concernente le inadempienze ai lavori di bonifica.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si riserva di rispondere al più presto a questa interrogazione.

DE LUCA LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Non ho avuto ancora risposta dal Governo all'interpellanza che ho rivolto al Presidente del Consiglio circa la mancata applicazione della legge speciale per la Calabria. Siccome sono passati circa 4 mesi e la situazione dal punto di vista economico in Calabria è molto grave, prego il Governo di darmi una risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza si è già fatta parte diligente presso il Presidente del Con-

siglio per la fissazione della data di svolgimento dell'interpellanza.

FANTUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTUZZI. Poichè non ho ancora avuto risposta alla interrogazione con richiesta di risposta scritta (n. 2505), da me rivolta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pregherei il Governo di voler rispondere in una delle prossime sedute.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo prende nota della sua richiesta e si riserva di rispondere al più presto.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza:

TOMÈ, *Segretario*:

Al Ministro della difesa, per sapere perchè non è stato ancora mandato all'Ufficio provinciale del tesoro di Perugia il libretto di pensione accordata a Bacchetti Nello di Angelo, posizione n. 83659/52 (2808).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando e come sarà definita la pensione di guerra di Scalseggi Luigi da Umbertide (Perugia), numero 122205 (2809).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà accordata la pensione di reversibilità a Mauri Ester vedova di Colombo Carlo, già residente a Lainate (Milano).

In data 23 aprile 1954 il Ministero richiedeva il certificato di morte, mandato subito. La richiedente è in condizioni povere ed ogni ritardo è causa di sofferenza (2810).

LOCATELLI.

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per chiedere se non credano di dover disporre con un provvedimento amministrativo da diramarsi di concerto tra loro o, in caso diverso, mercè la presentazione di un apposito disegno di legge al Parlamento, che — per evidenti motivi di costume e di moralità, secondo l'esigenza dei tempi — siano ammanettati soltanto i detenuti considerati pericolosi e che, in ogni caso, siano adoperate le manette invisibili adottate da tempo in quasi tutti gli Stati del Nord Europa e della Svizzera (2811).

BUSONI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà liquidata la pensione di 8ª categoria assegnata all'invalido di guerra De Pieri Giuseppe di Ettore e di Zanlorenzi Maria, nato il 9 dicembre 1923 (2812).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stata definita la pratica di pensione di guerra di Di Gregorio Giuseppe fu Franco, nato a Civitavecchia (Pescara) il 22 febbraio 1921, il quale ha già subito la visita medica il 13 febbraio 1951 (2813).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stato decretato l'aumento di pensione a Della Lena Elena, vedova Checcarelli, libretto di pensione numero 3223628, certificato di iscrizione numero 5185854 (2814).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra inoltrata da Deidda Paolo di Antonio, da Silius (Cagliari), già assegnato alla seconda categoria (2815).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stata definita la pratica di pensione di guerra di Digiacomandrea Domenico, padre del militare defunto Giovanni.

La pratica è stata inviata con protocollo numero 2859 il 16 aprile 1948 (2816).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stato corrisposto l'assegno di previdenza a Enrico Maria fu Francesco, titolare di pensione di guerra n. 783265, posizione n. 24324/107983 (2817).

LOCATELLI.

### Ordine del giorno

per la seduta di venerdì 22 marzo 1957.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 22 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (1626).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifica delle leggi 9 agosto 1954, numero 640 e 10 novembre 1954, n. 1087 (1627).

2. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

3. Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia (939) (Approvato dalla Camera dei deputati).

4. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

5. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

6. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

7. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (1688).

8. Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (1782-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

9. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

10. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

11. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

12. BITOSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

13. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

14. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).  
6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

15. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

16. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 20,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI  
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti